

# **Valido l'atto notificato all'indirizzo indicato nella denuncia dei redditi anche se diverso dalla residenza anagrafica**

19 Luglio 2021

In tema di accertamento delle imposte sui redditi, se il contribuente indica nella dichiarazione dei redditi un indirizzo diverso dalla residenza anagrafica, deve ritenersi corretta la notificazione dell'avviso di accertamento effettuata presso il recapito indicato dal contribuente all'amministrazione in sede di dichiarazione, anche se diverso da quello risultante dai pubblici registri anagrafici.

Così ha deciso la Corte Suprema di Cassazione con la [sentenza n. 20017 del 14 luglio 2021](#).

Il caso attiene alla presunta illegittimità della notifica di un avviso di accertamento nei confronti di una contribuente, da cui era scaturita una cartella di pagamento. Nel ricorso proposto avverso l'atto de qua la contribuente ha denunciato l'irritualità della notifica dell'avviso di accertamento, effettuata presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi Mod. 730.

Il ricorso è stato respinto sia in primo che in secondo grado. In particolare, i giudici della CTR hanno dichiarato che nel caso di specie è applicabile l'art. 58, quarto comma, del d.P.R. n. 600 del 1973, sicché per gli uffici finanziari la dichiarazione contenuta nel Mod. 730 era vincolante ai fini dell'individuazione del domicilio fiscale del contribuente cui fare riferimento per la notifica degli atti impositivi.

La contribuente ha così proposto ricorso avverso la decisione d'appello, lamentando violazione e falsa applicazione degli artt. 58 e 60 del D.P.R. 600/1973.

Nella sentenza in commento i giudici della sezione tributaria di legittimità hanno respinto le doglianze della contribuente, sulla premessa che la disciplina della notifica degli atti tributari è particolarmente rilevante perché ha la funzione di portare a conoscenza del destinatario il contenuto di un determinato atto contenente la pretesa erariale.

La procedura di notifica va necessariamente coordinata con i principi generali dettati nella legge n. 212 del 2000, a tenore del quale l'amministrazione finanziaria deve, in linea generale, assicurare l'effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati, e ciò nel rispetto dei canoni di collaborazione, cooperazione e buona fede a cui devono essere improntati i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente.

Lo Statuto dei diritti del contribuente intende in questo modo affermare il principio generale per cui, per tutti gli atti dell'amministrazione destinati al contribuente, deve essere garantito un grado di conoscibilità il più elevato possibile.

Ciò premesso l'art. 60, primo comma, lett. c), del d.P.R. n. 600 del 1973 stabilisce che, "salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario" e l'art. 58, primo comma, dello stesso d.P.R. n. 600 del 1973, a sua volta, dopo avere stabilito che agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, prevede, al secondo comma, che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato "hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte", mentre quelle non residenti "hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato".

Nell'ipotesi in cui ci sia difformità tra residenza anagrafica e la residenza indicata nella dichiarazione dei redditi, la Corte di Cassazione ha chiarito la validità della notifica effettuata presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, e ciò anche quando il perfezionamento della notifica sia avvenuto tramite il meccanismo della compiuta giacenza dell'atto, nonostante tale

indicazione sia difforme rispetto alle risultanze anagrafiche.

Pertanto, in linea con i principi a cui si ispira la legge n. 212 del 2000, che, all'art. 10, sancisce che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria "sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede", deve ritenersi corretta una notificazione effettuata presso un recapito coincidente con quello palesato dal contribuente all'amministrazione finanziaria, anche se diverso da quello risultante dai pubblici registri anagrafici.

In senso conforme si cita la sent. n. 20939/2019 in cui il Collegio ha affermato che "in tema di accertamento delle imposte sui redditi, la notificazione dell'avviso effettuata presso la residenza anagrafica invece che presso il diverso indirizzo indicato dal contribuente nella dichiarazione dei redditi, situato sempre nel medesimo comune di domicilio fiscale, non è valida, atteso che tale indicazione equivale ad elezione di domicilio, ai sensi del combinato disposto degli artt. 58 e 60 del D.P.R. n. 600 del 1973". (in tal senso cfr. Cass. nn. 23024 e 15258 del 2015, e n. 14280/2018).

In questo caso, la contribuente aveva indicato nella dichiarazione dei redditi Mod. 730 presentata per l'anno in contestazione un domicilio fiscale, presso il quale l'Agenzia delle entrate ha effettuato la notifica dell'avviso di accertamento.

Pertanto, il domicilio indicato in dichiarazione costituiva l'unico recapito conosciuto dall'Amministrazione per procedere alla notifica dell'atto impositivo, cosicché tale indicazione, in difetto di diversa comunicazione, da parte della contribuente, effettuata con le modalità prescritte dal richiamato art. 60, primo comma, lett. d), del d.P.R. n. 600 del 1973, non può che equivalere ad elezione di domicilio all'indirizzo indicato in dichiarazione.

Per tale ragione la Suprema Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso proposto dalla contribuente confermando la legittimità della notifica dell'atto impositivo.

---

## **Cass. civ., Sez. III, Ord., (data ud. 04/02/2021) 15/07/2021, n. 20275**

19 Luglio 2021

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta - Presidente -

Dott. RUBINO Lina - Consigliere -

Dott. ROSSETTI Marco - Consigliere -

Dott. VALLE Cristiano - rel. Consigliere -

Dott. TATANGELO Augusto - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

## ORDINANZA

sul ricorso n. 3384/2018 proposto da:

S.D.C.A., Sc.Di.Cl.Al., Sc.Di.Cl.An., S.D.C.C., S.D.C.E. e S.D.C.M., quali eredi di S.D.C.A.G., domiciliati in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dall'avvocato Carmine De Dominicis;

- ricorrenti -

contro

S.R.M., S.R.L., Sc.Ro.Lu., domiciliati in Roma, presso la cancelleria civile della Corte di Cassazione, rappresentati e difesi dagli avvocati Pasquale, Massimiliano e Marco Scognamiglio;

- controricorrenti -

e contro

S.D.C.M.C.;

- intimata -

avverso la sentenza n. 4701/2017 della CORTE d'APPELLO di NAPOLI, depositata il 16/11/2017.

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/02/2021 dal Consigliere relatore Dott. Cristiano Valle, osserva quanto segue.

### **Svolgimento del processo**

S.D.C.M., Sc.Di.Cl.Al., S.D.C.A., S.D.C.E., S.D.C.C. e Sc.Di.Cl.An., quali eredi di S.D.C.A.G., impugnano, con atto affidato a unico motivo, nei confronti di S.R.L., Sc.Ro.Lu. e Sc.Ro.Lu., la sentenza della Corte di Appello di Napoli, del 16/11/2017 n. 4701, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Napoli in punto di valida interruzione del termine prescrizione decennale in forza di notifica del precetto in data 05/10/1999 (e il 12/12/2000), effettuata nei confronti del dante causa degli attuali ricorrenti ed ha confermato la pronuncia di rigetto dell'opposizione all'esecuzione.

Resistono con controricorso S.R.L., Lu. e M.. S.D.C.M.C. è rimasta intimata.

La causa è stata avviata alla trattazione in adunanza camerale partecipata.

Il P.G. non ha depositato conclusioni.

Non risulta il deposito di memorie.

### **Motivi della decisione**

L'unico motivo di ricorso censura come segue la sentenza della Corte di Appello di Napoli: in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 139 e 148 c.p.c..

Il motivo è esposto da pag. 38 a pag. 51 del ricorso ed è preceduto da un'ampia esposizione dei fatti di causa e segnatamente delle fasi di merito.

Le vicende rilevanti in causa, nelle fasi di merito, sono le seguenti: gli odierni ricorrenti, quali eredi

di S.C.A.G. hanno proposto opposizione all'esecuzione avverso precetto loro notificato, sulla base di titolo esecutivo giudiziale costituito da sentenza del Tribunale di Napoli del 26/03/1997, da S.R.L., Lu. e M., quali eredi di Sc.Di.Cl.Al. e resa in causa di riduzione ereditaria.

Il motivo è incentrato sulla ritenuta, dai giudici di merito, validità della notifica dell'atto di precetto del 05/10/1999 effettuata presso la residenza del loro dante causa, S.D.C.A.G. e mediante consegna a S.D.C.M. senza che nella relata di notifica fosse esattamente indicato il luogo di effettiva consegna. I ricorrenti censurano, altresì, la mancata ammissione, da parte della Corte di Appello, della prova per testi volta a provare che S.D.C.M. non era convivente con il padre, neppure temporaneamente.

Il ricorso è infondato.

La sentenza della Corte territoriale ha esposto quanto segue.

“Poichè la relazione di notificazione si riferisce, di norma all'atto notificato così come strutturato in assenza tali indicazioni difformi deve presumersi che la notificazione sia stata effettuata nel luogo in esso indicato, sicchè l'omessa indicazione del detto luogo nella “relata”, ove emendabile col riferimento alle risultanze dell'atto, non comporta nullità della notificazione ma mera irregolarità formale, non essendo la nullità prevista dall'art. 160 c.p.c. (Sez. 3, Sentenza n. 5079 del 03/03/2010): Se l'ufficiale giudiziario non indica, nella relazione di notifica di un atto di impugnazione, il luogo ove essa è avvenuta, questo può essere desunto implicitamente dalla relativa indicazione contenuta nell'istanza di notifica, a cui questa fa riferimento (Sez. 3, Sentenza n. 4129 del 12/05/1997). In tema di notificazioni la consegna dell'atto da notificare “a persona di famiglia”, secondo il disposto dell'art. 139 c.p.c., non postula necessariamente nè il solo rapporto di parentela – cui è da ritenersi equiparato quello di affinità – nè l'ulteriore requisito della convivenza del familiare con il destinatario dell'atto, non espressamente menzionato dalla norma, risultando, all'uopo, sufficiente l'esistenza di un vincolo di parentela o di affinità che giustifichi la presunzione che la “persona di famiglia” consegnerà l'atto al destinatario stesso resta, in ogni caso, a carico di colui che assume di non aver ricevuto l'atto l'onere di provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria senza che a al fine rilevino le sole carnificazioni anagrafiche del familiare medesimo (Sez. 5, Sentenza n. 23368 del 30/10/20061 Sez. 6-L, Ordinanza n. 21362 del 15/10/2010). Facendo applicazione delle norme e dei principi di diritto innanzi richiamati, è da reputarsi certamente valida la notifica del precetto eseguita in data 5.10.1999, mediante consegna dell'atto a mani del figlio M., perchè la circostanza che la notifica avvenne in (OMISSIS), vale a dire presso la residenza che il destinatario ebbe (almeno) fino al 31.7.2000, si desume implicitamente dalla indicazione di tale luogo contenuta nella richiesta di notifica fatta all'Ufficiale Giudiziario. Nè rileva che il figlio M. non fosse convivente, perchè l'art. 139 c.p.c., non richiede la presenza di tale presupposto per la validità della notifica. Per questa ragione, correttamente, il tribunale non ammise la prova sulla circostanza che “... S.d.C.M., figlio del de cuius, non era convivente con il padre neppure temporaneamente ” (capo a della memoria ex art. 183 c.p.c. del 10.6.2011), perchè gli opposenti, per vincere la presunzione di avvenuta consegna dell'atto al destinatario, avrebbero dovuto dimostrare il carattere del tutto occasionale della presenza del figlio M. in casa del padre (che è circostanza non coincidente, di per sè, con la non convivenza). Quindi, tenuto conto della sicura validità della notifica del precetto del 5.10.1999, la prescrizione decennale non risulta maturata posto che la sentenza che costituisce titolo esecutivo è del 1997 e che agli attuali appellanti il precetto successivo al 5.10.1999 fu notificato il 24 e 25 marzo 2009. E' quindi superfluo statuire sulla validità della notifica del precetto del 12.12.2000”.

La sopra riportata motivazione della Corte di Appello di Napoli è coerente con la più recente giurisprudenza di legittimità e segnatamente con l'affermazione (Cass. n. 24681 del 08/10/2018 Rv. 650658 - 01): “La notificazione mediante consegna a una delle persone enumerate nell'art. 139 c.p.c., deve essere necessariamente eseguita nei luoghi nella norma stessa indicati, giacchè la

certezza che la persona legata da rapporti di famiglia o di collaborazione con il destinatario provveda a trasmettergli l'atto ricevuto può ritenersi pienamente raggiunta soltanto se la consegna avvenga in un luogo comune al consegnatario e al destinatario e nel quale, quindi, si presuma che costoro abbiano degli incontri quotidiani. Ne consegue, quindi, la nullità della notificazione per mancanza di detta certezza, qualora dalla relazione dell'ufficiale giudiziario espressamente risulti che l'atto sia stato consegnato a una delle dette persone, ma in un luogo diverso da quelli previsti dalla norma; al contrario, la mancata precisazione nella relata del luogo della consegna stessa non determina la nullità della notificazione, dovendo presumersi, in assenza di annotazioni contenute nella relata, che la notificazione sia stata eseguita in uno dei luoghi prescritti, sicchè la omessa annotazione si risolve in una mera irregolarità formale non influente sulla validità della notifica, nè sulla efficacia (di atto pubblico) della relata con riguardo al luogo di consegna" che si allaccia a quella, meno di recente (Cass. n. 5079 del 03/03/2010 Rv. 611576 - 01), richiamata in motivazione dalla stessa sentenza d'appello.

Il motivo di ricorso, pertanto, oltre che inammissibile in quanto fa perno quasi esclusivamente su circostanze di fatto, non più deducibili in sede di legittimità e sulle quali i giudici di merito hanno, plausibilmente, escluso di dare ingresso all'istruttoria, in quanto irrilevanti, è, altresì, infondato, in quanto non censura adeguatamente la ragione del decidere della Corte di merito, che ha fatto corretto governo delle risultanze di causa e logica applicazione del richiamato orientamento in tema di validità della relata di notifica anche se risultante dalla sua integrazione con l'atto da notificare.

Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza e, liquidate come da dispositivo, sono distratte in favore dei difensori di parte controricorrente, che hanno reso la dichiarazione di antistatarietà.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso;

condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di lite, che liquida in Euro 6.800,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso forfetario al 15%, oltre CA e IVA per legge, da distrarsi in favore degli avvocati Pasquale, Massimiliano e Marco Scognamiglio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

#### **Conclusione**

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Corte di Cassazione, Sezione Terza Civile, il 4 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 15 luglio 2021

---

**Cass. civ. Sez. V, Ord., (ud. 14-05-2021)**  
**14-07-2021, n. 20017**

19 Luglio 2021

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore - Presidente -

Dott. D'ANGIOLELLA Rosita - Consigliere -

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. - rel. Consigliere -

Dott. NICASTRO Giuseppe - Consigliere -

Dott. SAIEVA Giuseppe - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sui ricorso iscritto al n. 14042/15 R.G. proposto da:

P.S., rappresentata e difesa, giusta procura in calce al ricorso, dall'avv. Giuseppe Martino, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv. Domenico Martino, in Roma, alla via Vittorio Veneto, n. 7;

- ricorrente -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro-tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è elettivamente domiciliata, in Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12;

- controricorrente -

e nei confronti di:

EQUITALIA CENTRO S.P.A., in persona del legale rappresentante;

- intimata -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria dell'Abruzzo n. 1342/07/14 depositata in data 4 dicembre 2014;

udita la relazione svolta nella Camera di consiglio del 14 maggio 2021 dal Consigliere Dott.ssa Pasqualina Anna Piera Condello.

### **Svolgimento del processo**

che:

1. P.S. propose appello avverso la sentenza n. 209/4/14, pronunciata dalla Commissione tributaria provinciale di Chieti che aveva rigettato il ricorso proposto dalla stessa contribuente avverso la comunicazione di Equitalia Centro s.p.a. n. (OMISSIS) del (OMISSIS) di avvio dell'attività di riscossione delle somme relative all'avviso di accertamento emesso dall'Agenzia delle entrate ai fini del recupero di maggiore IRPEF in relazione all'anno d'imposta 2007.

A sostegno dell'impugnazione la contribuente eccepì il vizio di motivazione della sentenza di primo grado con riguardo alla statuizione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio di primo grado e la erroneità della pronuncia nella parte in cui aveva ritenuto rituale la notifica dell'avviso di accertamento.

2. La Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo respinse il gravame.

Precisato, preliminarmente, che l'impugnazione aveva ad oggetto sia la comunicazione di Equitalia Centro s.p.a. sia l'avviso di accertamento, ritenne infondato il motivo di appello con cui la contribuente aveva dedotto l'irritualità della notifica dell'avviso di accertamento, effettuata presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi Mod. 730 dell'anno 2011 alla contrada (OMISSIS) di (OMISSIS), per presunta violazione delle formalità prescritte dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. d).

In particolare, i giudici di appello osservarono che tale ultima disposizione, a seguito della modifica operata dal D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38, comma 4, lett. a), n. 2, convertito dalla L. n. 122 del 2010, disponendo che doveva farsi con "apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate" l'elezione di domicilio "presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti o degli avvisi che lo riguardano", costituiva ipotesi del tutto diversa dal caso in esame che concerneva l'elezione di domicilio fatta dalla contribuente in un Comune ((OMISSIS)) diverso da quello di residenza ((OMISSIS)). Al caso in esame, secondo i giudici di merito, doveva applicarsi al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 4, sicchè per gli uffici finanziari la dichiarazione contenuta nel Mod. 730 era vincolante ai fini dell'individuazione del domicilio fiscale del contribuente cui fare riferimento per la notifica degli atti impositivi, in conformità al principio enunciato dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 1484 del 1998.

Disatteso, infine, il terzo motivo di appello, con il quale era stata denunciata la violazione del disposto di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, confermarono la sentenza di primo grado laddove aveva ritenuto che la notifica dell'avviso di accertamento fosse stata validamente effettuata presso il domicilio fiscale indicato dalla contribuente nella dichiarazione Mod. 730 dell'anno 2011, con conseguente inammissibilità dell'impugnazione per tardività della stessa che si ripercuoteva anche sulla impugnazione della comunicazione di Equitalia Centro s.p.a..

3. Contro la suddetta decisione d'appello P.S. ha proposto ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.

La contribuente in prossimità dell'adunanza camerale ha depositato memoria ex art. 380-bis 1. c.p.c..

## Motivi della decisione

che:

1. Con il primo motivo – rubricato: Violazione e/o erronea applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 60 e 58, dell'art. 24 Cost., nonché dell'art. 47 c.c., anche in relazione alla L. n. 212 del 2000, art. 6, nonché di ogni altra norma e principio in tema di notificazione degli avvisi di accertamento e degli atti impositivi tributari la ricorrente sostiene che il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 4, accorda al contribuente la facoltà di eleggere un domicilio speciale limitatamente ad “atti, contratti, denunce e dichiarazioni”, come reso palese dallo specifico riferimento alle “parti”, ossia a coloro che nella stipula di atti e contratti intendono, per quel determinato affare, analogamente alla previsione di cui all'art. 47 c.c., comma 1, che le comunicazioni e le notifiche vengano loro effettuate in quel luogo; tale facoltà, secondo la ricorrente, è prevista in deroga al domicilio generale, fiscale, coincidente con la residenza anagrafica, citato art. 58, ex comma 2.

Aggiunge che tale conclusione è suffragata dallo stesso D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, che non richiama l'art. 58, e che detta una disciplina, del tutto autonoma, applicabile alle notificazioni degli avvisi di accertamento e degli atti tributari impositivi, riconoscendo, alla lett. d), al contribuente la facoltà di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel Comune del proprio domicilio fiscale e stabilendo, nel secondo periodo della medesima lett. d), la modalità di esercizio dell'anzidetta facoltà.

Secondo la prospettazione difensiva di parte ricorrente, ulteriori elementi esegetici che corroborano tale interpretazione si rinvencono nell'intervento legislativo operato con il D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 38, comma 4, lett. a), convertito dalla L. 30 luglio 2010, n. 122, con il quale, stralciando ogni riferimento alla dichiarazione annuale dei redditi, si è inteso sancire la prevalenza del criterio dell'effettiva residenza e privare di effetti – ai fini della notificazione degli avvisi di accertamento e degli atti tributari impositivi – il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi; il termine “dichiarazioni” contenuto nel citato art. 58, comma 4, non può essere inteso nel senso di “dichiarazioni dei redditi”, ma piuttosto nel senso di dichiarazioni che rendono le parti in seno a determinati atti pubblici o privati – ovvero con specifici atti separati.

La norma cui occorre fare riferimento ai fini della notificazione degli avvisi di accertamento, aggiunge la ricorrente, è costituita dal citato art. 60, che deve essere coordinato con la L. n. 212 del 2000, art. 6, secondo cui occorre sempre assicurare l'effettività della conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui notificati.

Contesta, quindi, alla C.T.R. di avere erroneamente ritenuto applicabile il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, senza tenere conto delle allegazioni fattuali svolte dalle quali emergeva che alla data di notifica dell'avviso di accertamento, avvenuta in data (OMISSIS) a mezzo posta per compiuta giacenza con immissione dell'avviso in cassetta in data (OMISSIS), risultava iscritta all'anagrafe del Comune di (OMISSIS) ed era effettivamente residente in tale città, il che aveva comportato che l'atto impositivo non era entrato nella sua sfera di conoscibilità.

2. Con il secondo motivo si deduce violazione e/o erronea applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, nonché dell'art. 24 Cost., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Richiamata la sentenza n. 216 del 6 luglio 2004 della Corte Costituzionale, che ha affermato che la L. n. 212 del 2000, art. 6, rappresenta una chiave di lettura della legislazione tributaria, la contribuente afferma che uno dei principi espressi da tale disposizione normativa è quello dell'effettività della conoscenza legale, da parte del contribuente, degli atti tributari destinati ad essere notificati, principio che porta a ritenere che la notifica eseguita a mezzo posta perfezionatasi

con la compiuta giacenza nel domicilio indicato nella dichiarazione reddituale non possa considerarsi entrata nella sfera di conoscibilità del contribuente.

3. Con il terzo motivo, censurando la decisione impugnata per omesso esame circa fatti decisivi per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), lamenta che i giudici di appello hanno del tutto trascurato che la presunta notificazione dell'avviso di accertamento è avvenuta con modalità tali che il medesimo atto, oltre a non essere pervenuto a conoscenza della contribuente, neppure è entrato nella sua sfera di conoscibilità, trattandosi di notificazione effettuata a mezzo posta per compiuta giacenza ed in luogo diverso da quello di residenza o di domicilio. Assume che se i giudici di appello avessero tenuto conto di tali fatti rilevanti e decisivi, l'esito del giudizio sarebbe stato diverso.

4. I primi tre motivi, strettamente connessi perchè vertenti sulla medesima questione, possono essere trattati congiuntamente e sono infondati.

4.1. Occorre premettere che la notificazione, le cui modalità sono stabilite normativamente, ha la funzione di portare a conoscenza del destinatario il contenuto di un determinato atto, effetto questo che riveste particolare rilievo in ambito tributario laddove la notificazione concerne un atto che contiene una pretesa impositiva.

La procedura di notifica, che è regolata da diverse disposizioni normative con riguardo a tutte le categorie di atti tributari, va necessariamente coordinata con il principio generale dettato dalla L. n. 212 del 2000, art. 6 (cd. Statuto del contribuente), a tenore del quale l'amministrazione finanziaria deve, in linea generale, assicurare l'effettiva conoscenza, da parte del contribuente, degli atti a lui destinati, e ciò nel rispetto dei canoni di collaborazione, cooperazione e buona fede a cui devono essere improntati i rapporti tra l'Amministrazione finanziaria ed il contribuente.

Questa Corte, al riguardo, ha già affermato che, prima che il contribuente abbia conoscenza degli atti che incidono sulla sua posizione debitoria o creditoria nei confronti del Fisco, gli atti stessi non possono produrre effetti (Cass., sez. 5, 30/03/2001, n. 4760; Cass., sez. U, 5/10/2004, n. 19854, con riguardo alla sanatoria dei possibili vizi della notificazione e dei suoi effetti). Si è, in particolare spiegato (Cass., sez. 5, 16/03/2011, n. 6113), che "è vero che, con la locuzione "effettiva conoscenza", il legislatore non ha inteso garantire al contribuente l'assoluta certezza della conoscenza, avendo la disciplina della notificazione da sempre legato ad essa la conoscibilità legale, così come palesato, nello specifico, dalla previsione di chiusura del citato art. 6, comma 1, secondo cui "restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari". E tuttavia resta inteso - come osservato in dottrina - che non coglierebbe il significato della previsione concludere che essa, facendo salve le disposizioni sulla notificazione, si riferisce esclusivamente agli atti per i quali il legislatore non prevede il procedimento notificatorio sebbene una mera comunicazione. In sostanza, la corretta esegesi dell'art. 6, comma 1, resta nel senso che esso intende assicurare l'effettiva conoscenza di tutti gli atti destinati al contribuente, ancorchè restino ferme le disposizioni in materia di notifica. Tale voluta solennità equivale a dire che lo statuto ha inteso affermare che a tutti gli atti dell'amministrazione destinati al contribuente (finanche, quindi, a quelli notificati) deve essere garantito un grado di conoscibilità il più elevato possibile".

In questo senso, d'altro canto, si è mossa anche la Corte costituzionale la quale, con la sentenza n. 360 del 2003, ha dichiarato illegittimo il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, u.c., nella parte in cui prevedeva che le variazioni e le modificazioni dell'indirizzo del contribuente, non risultanti dalla dichiarazione annuale, avessero effetto ai fini delle notificazioni, dal sessantesimo giorno successivo a quello della avvenuta variazione anagrafica, con la precisazione che "un limite inderogabile alla discrezionalità del legislatore nella disciplina delle notificazioni è rappresentato dall'esigenza di garantire al notificatario l'effettiva possibilità di una tempestiva conoscenza dell'atto notificato e,

quindi, l'esercizio del suo diritto di difesa".

4.2. Fatta questa premessa, il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. c), stabilisce che, "salvo il caso di consegna dell'atto o dell'avviso in mani proprie, la notificazione deve essere fatta nel domicilio fiscale del destinatario" e lo stesso D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 1, a sua volta, dopo avere stabilito che agli effetti dell'applicazione delle imposte sui redditi ogni soggetto si intende domiciliato in un comune dello Stato, prevede, al comma 2, che le persone fisiche residenti nel territorio dello Stato "hanno il domicilio fiscale nel comune nella cui anagrafe sono iscritte", mentre quelle non residenti "hanno il domicilio fiscale nel comune in cui si è prodotto il reddito o, se il reddito è prodotto in più comuni, nel comune in cui si è prodotto il reddito più elevato".

Anche se, in linea generale, ai fini della notificazione si deve avere riguardo alle risultanze anagrafiche che riguardano il contribuente destinatario dell'atto, non può sottacersi che lo stesso art. 60, comma 3, alla cui stregua "le variazioni e le modificazioni di indirizzo risultanti dai registri anagrafici "hanno effetto" ai fini delle notificazioni, dal trentesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta variazione anagrafica", non può condurre a ritenere che l'Ufficio finanziario sia onerato, prima di notificare un atto al contribuente, del controllo, mediante una verifica sui registri anagrafici, dell'attualità dell'indicazione della residenza contenuta nella dichiarazione dei redditi, nè che detta indicazione sia priva di effetti ai fini della notifica degli atti tributari.

Tale conclusione, come chiarito da questa Corte (Cass., sez. 6-5, 21/07/2015, n. 15258; Cass., sez. 5, 14/12/2016, n. 25680), renderebbe del tutto priva di scopo l'indicazione della residenza nella dichiarazione dei redditi, prevista dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 58, comma 4 (che recita: "negli atti, contratti, denunce e dichiarazioni che vengono presentate agli uffici finanziari deve essere indicato il comune di domicilio fiscale delle parti, con la precisazione dell'indirizzo solo ove espressamente richiesto") e, soprattutto, non si porrebbe in linea con l'univoco indirizzo di questa Corte secondo cui l'indicazione, nella dichiarazione dei redditi, della propria residenza, o, comunque, di un domicilio diverso da quello di residenza, deve essere effettuata in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve conformare la condotta di entrambi i soggetti del rapporto tributario (Cass., sez. 5, 10/05/2013, n. 11170; Cass., sez. 6-5, 21/07/2015, n. 15258; Cass., sez. 5, 29/11/2013, n. 26715, nella quale ultima si legge che "ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 58, al dovere del contribuente di dichiarare un determinato domicilio o sede fiscale ed un determinato rappresentante legale, non corrisponde l'obbligo dell'Amministrazione finanziaria di verificare e controllare l'attualità e l'esattezza del domicilio eletto").

Le considerazioni esposte impongono dunque di tenere nettamente distinta l'ipotesi del cambio di residenza da quella di una originaria difformità tra la residenza anagrafica e quella indicata nella dichiarazione dei redditi. Infatti, in quest'ultimo caso, questa Corte ha ripetutamente ribadito la validità della notifica effettuata presso il domicilio indicato nella dichiarazione dei redditi, e ciò anche quando il perfezionamento della notifica sia avvenuto tramite il meccanismo della compiuta giacenza dell'atto, nonostante tale indicazione sia difforme rispetto alle risultanze anagrafiche (Cass., sez. 6-5, 21/07/2015, n. 15258; Cass., sez. 5, 14/12/2016, n. 25680; Cass., sez. 6-5, 10/04/2018, n. 8747; Cass., sez. 5, 15/05/2019, n. 12905; Cass., sez. 6-5, 10/10/2019, n. 25450).

Nelle pronunce da ultimo richiamate, si è evidenziato, da un lato, che "In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la competenza territoriale dell'ufficio accertatore è determinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 31, con riferimento al domicilio fiscale indicato dal contribuente, la cui variazione, comunicata nella dichiarazione annuale dei redditi, costituisce pertanto atto idoneo a rendere noto all'Amministrazione il nuovo domicilio non solo ai fini delle notificazioni, ma anche ai fini della legittimazione a procedere, che spetta all'ufficio nella cui circoscrizione il contribuente ha indicato il nuovo domicilio" e, dall'altro, che "tale ius variandi dev'essere peraltro esercitato in buona fede, nel rispetto del principio dell'affidamento che deve informare la condotta di entrambi i

soggetti del rapporto tributario: pertanto, il contribuente che abbia indicato nella propria denuncia dei redditi il domicilio fiscale in un luogo diverso da quello precedente, non può invocare detta difformità, sfruttando a suo vantaggio anche un eventuale errore, al fine di eccepire, sotto il profilo dell'incompetenza per territorio, l'invalidità dell'atto di accertamento compiuto dall'ufficio finanziario del domicilio da lui stesso dichiarato" (Cass., sez. 5, 10/03/2006, n. 5358; Cass., sez. 5, 10/05/2013, n. 11170; Cass., sez. L, 21/12/2015, n. 25680).

In sostanza, proprio in coerenza con i principi a cui si ispira la L. n. 212 del 2000, che, all'art. 10, sancisce che i rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria "sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede", deve ritenersi corretta una notificazione effettuata presso un recapito coincidente con quello palesato dal contribuente all'amministrazione, anche se diverso da quello risultante dai pubblici registri anagrafici.

4.3. Alla luce del quadro normativo sopra delineato e della lettura delle medesime disposizioni normative operata da questa Corte, non è utile invocare la modifica dell'art. 60, comma 1, lett. d), introdotta dal D.L. n. 78 del 2010, art. 38, comma 4, lett. a), n. 2, convertito dalla L. n. 122 del 2010, che ha eliminato la facoltà di far dipendere l'elezione di domicilio espressamente dalla dichiarazione dei redditi annuale, facendola dipendere da apposita comunicazione effettuata al Comune a mezzo di lettera raccomandata con avviso di accertamento ovvero in via telematica con modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate.

Infatti, la disposizione invocata, come modificata, riguardante la facoltà riconosciuta al contribuente di eleggere domicilio presso una persona o un ufficio nel comune del proprio domicilio fiscale per la notificazione degli atti che lo riguardano, ha solo diversamente disciplinato tale facoltà, escludendo che essa debba risultare espressamente dalla dichiarazione dei redditi e richiedendo apposita comunicazione effettuata al competente ufficio a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4.4. Come accertato dai giudici di merito e non contestato dalla ricorrente, nella dichiarazione dei redditi Mod. 730 presentata per l'anno in contestazione, il domicilio indicato era quello di (OMISSIS) in (OMISSIS), presso il quale l'Agenzia delle entrate ha effettuato la notifica dell'avviso di accertamento che ha preceduto la comunicazione di avvio dell'attività di riscossione da parte di Equitalia Centro s.p.a.

Pertanto, nel caso in esame, il domicilio indicato in dichiarazione costituiva l'unico recapito conosciuto dall'Amministrazione per procedere alla notifica dell'atto impositivo, cosicché tale indicazione, in difetto di diversa comunicazione, da parte della contribuente, effettuata con le modalità prescritte dal D.P.R. n. 600 del 1973, richiamato art. 60, comma 1, lett. d), non può che equivalere ad elezione di domicilio all'indirizzo indicato in dichiarazione.

L'elezione di domicilio effettuata dalla contribuente nella dichiarazione per l'anno 2008 si è perfezionata in epoca anteriore alla entrata in vigore della novella di cui al D.L. n. 78 del 2010, e, pertanto, essa era pienamente efficace e produttiva di effetti al momento della notificazione dell'atto impositivo, avvenuta il 26 ottobre 2012, ed imponeva all'Amministrazione finanziaria di eseguire la notifica presso l'indirizzo indicato in dichiarazione, a nulla rilevando che a quella data la contribuente risultasse ancora iscritta all'anagrafe del Comune di (OMISSIS), alla via (OMISSIS).

5. Con il quarto motivo - rubricato: violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, commi 1 e 3, e del L. n. 241 del 1990, art. 21-septies - rilevanza d'ufficio della nullità assoluta ovvero dell'inesistenza giuridica dell'avviso di accertamento (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) - la contribuente, dopo avere fatto riferimento alla sentenza n. 37 del 25 febbraio 2015, della Corte Costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.L. 2 marzo 2012, n. 16, art. 8, comma 24, convertito

dalla L. 26 aprile 2012, n. 44, art. 1, comma 1, evidenzia che per effetto di tale declaratoria di incostituzionalità sono illegittimi i ripetuti conferimenti, da parte dell'Agenzia delle entrate, di incarichi dirigenziali ai funzionari delle Agenzie delle entrate senza il ricorso alla procedura del concorso pubblico.

**Poiché**, nel caso di specie, l'avviso di accertamento era stato sottoscritto, su delega del Direttore provinciale, C.R., dal Capo Ufficio F.A.B., il quale era intervenuto ad adiuvandum per sostenere le ragioni dell'Agenzia delle entrate nel giudizio di appello proposto innanzi al Consiglio di Stato, nell'ambito del quale era stata sollevata la questione di legittimità costituzionale, ritenuta fondata con la suddetta sentenza n. 37/2015, doveva dichiararsi l'inesistenza giuridica ovvero la nullità assoluta dell'impugnato avviso di accertamento.

5.1. La censura è inammissibile.

5.2. Come statuito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 22810 del 2015, "per le ipotesi di nullità dell'atto tributario, di qualsiasi natura esse siano, compresa, quindi, quella di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, comma 3, opera il principio generale di conversione in mezzi di gravame. Le forme di invalidità dell'atto tributario, ove anche dal legislatore indicate sotto il nomen di nullità, non sono rilevabili d'ufficio, nè possono essere fatte valere per la prima volta nel giudizio di cassazione (Cass., sez. 5, 16/02/2015, n. 18448). La conversione delle ipotesi di nullità in mezzi di gravame avverso l'atto fiscale è una conseguenza della struttura del processo tributario, che vede la contestazione della pretesa fiscale suscettibile di essere prospettata solo attraverso specifici motivi di impugnazione dell'atto che la esprime.

Il giudizio tributario, difatti, è caratterizzato da un meccanismo di instaurazione di tipo impugnatorio circoscritto alla verifica della legittimità della pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato alla stregua dei presupposti di fatto e di diritto in esso indicati, e avente un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni mosse dal contribuente con i motivi specificamente dedotti nel ricorso introduttivo di primo grado (cfr. per tutte Cass., sez. 5, 5/12/2014, n. 25756)".

Nella fattispecie la nullità, qui prospettata dalla parte ricorrente, per come emerge dalla stessa descrizione dello svolgimento del processo evincibile dal ricorso, non era stata eccepita quale motivo di ricorso avverso gli avvisi di accertamento, sicchè ogni indagine sulla stessa è preclusa in sede di legittimità.

6. In conclusione, il ricorso va rigettato, con conseguente condanna della ricorrente al rimborso, in favore della Agenzia delle entrate, delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come in dispositivo.

Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite con riguardo ad Equitalia Centro s.p.a., essendo questa rimasta intimata.

#### **P.Q.M.**

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 14 maggio 2021.

**Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 10-03-2021)**  
**14-07-2021, n. 20074**

19 Luglio 2021

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE SECONDA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D'ASCOLA Pasquale - Presidente -

Dott. PICARONI Elisa - rel. Consigliere -

Dott. GRASSO Giuseppe - Consigliere -

Dott. TEDESCO Giuseppe - Consigliere -

Dott. CRISCUOLO Mauro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

sul ricorso 20766/2016 proposto da:

G.E., elettivamente domiciliata in ROMA, V.LE TRASTEVERE 244, presso lo studio dell'avvocato CLAUDIO FASSARI, che la rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

Z.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FOLENGO TEOFILO, 49, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE MARINACI, rappresentato e difeso dall'avvocato WALTER FALCONIERI;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 555/2016 della CORTE D'APPELLO di LECCE, depositata il 07/06/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/03/2021 dal Consigliere Dott. ELISA PICARONI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CAPASSO Lucio, che chiede di respingere il proposto ricorso.

### **Svolgimento del processo**

1. La Corte d'appello di Lecce, con la sentenza n. 555 del 2016, pubblicata il 7 giugno 2016 e notificata il 16 giugno 2016, ha rigettato l'appello proposto da G.E. avverso la sentenza del Tribunale di Lecce - sezione distaccata di Nardò n. 510 del 2010, e nei confronti di Z.D..

1.1. Il Tribunale aveva dichiarato inammissibile l'opposizione proposta dalla G., ai sensi dell'art. 650 c.p.c., avverso il decreto ingiuntivo che le intimava di pagare la somma di Euro 11.745,39 in favore dello Z..

2. La Corte d'appello ha confermato la decisione, sul rilievo che la notificazione del decreto ingiuntivo era stata eseguita correttamente in data 18 aprile 2008, presso la residenza anagrafica della G., con le forme di cui all'art. 140 c.p.c., con la compiuta giacenza in data 17 maggio 2007 (recte 2008); che eventuali contestazioni delle risultanze della relazione di notificazione avrebbero dovuto formare oggetto di querela di falso; che non erano ravvisabili situazioni di impedimento oggettivo - riconducibili al caso fortuito o alla forza maggiore - della conoscenza dell'atto da parte della destinataria, che, pertanto, l'opposizione al decreto ingiuntivo notificata in data 29 luglio 2008 era tardiva.

3. G.E. ricorre per la cassazione della sentenza sulla base di quattro motivi, ai quali resiste Z.D. con controricorso. Il Pubblico ministero ha concluso per il rigetto del ricorso. La ricorrente ha depositato memoria in prossimità della Camera di consiglio.

### **Motivi della decisione**

1. Con il primo motivo è denunciata violazione dell'art. 140 c.p.c., perché l'avviso di ricevimento non era completo, essendo stata omessa dall'agente postale l'indicazione relativa alla verifica in loco della sola temporanea assenza della destinataria dal luogo di residenza.

2. Con il secondo motivo è denunciata violazione dell'art. 148 c.p.c. e art. 2700 c.c., per censurare l'affermazione della Corte d'appello, secondo cui le risultanze della relazione di notificazione avrebbero dovuto essere contestate con la querela di falso. In realtà, nella specie non v'erano attestazioni di cui contestare la veridicità, in quanto, come già evidenziato con il primo motivo, l'avviso di ricevimento non recava alcuna attestazione. L'agente postale si era limitato a dichiarare di avere applicato il procedimento notificatorio previsto dall'art. 140 c.p.c., senza altra indicazione.

3. Con il terzo motivo è denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, omesso esame del fatto decisivo rappresentato dalla mancata indicazione della spedizione della raccomandata di avviso dell'avvenuta notificazione del decreto ingiuntivo, nonché del mancato svolgimento delle verifiche sulla irreperibilità della destinataria e della relativa attestazione.

4. Con il quarto motivo è denunciata, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 4, omessa pronuncia sulla esistenza del nesso tra la mancata tempestiva conoscenza dell'atto oggetto di notificazione e l'irregolarità della notificazione.

5. Il ricorso è fondato con riferimento ai motivi primo e terzo, con assorbimento dei rimanenti.

5.1. In premessa si rileva che, diversamente da quanto prospettato nelle conclusioni scritte del Pubblico ministero, la parte ricorrente non è incorsa nella violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, per non avere trascritto l'avviso di ricevimento nel corpo del ricorso.

Come evidenziato nella memoria di parte ricorrente, il ricorso indica specificamente e localizza i

documenti sui quali sono fondate le doglianze, e quindi assolve l'onere richiamato (ex plurimis, Cass. Sez. U. 03/11/2011, n. 22726; più di recente, Cass. 11/01/2016, n. 195).

6. In materia di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., secondo l'orientamento consolidato di questa Corte - a partire da Sezioni Unite n. 458 del 2005 - ai fini del perfezionamento della notifica effettuata ai sensi dell'art. 140 c.p.c., non è sufficiente l'allegazione dell'avvenuta spedizione dell'avviso di ricevimento della raccomandata con cui il destinatario viene notiziato dell'avvenuto deposito di copia dell'atto nella casa del comune in cui la notificazione deve avere luogo, ma è necessario che dall'avviso di ricevimento e dalle annotazioni che l'agente postale appone su di esso quando lo restituisce al mittente, si possa ricavare che l'atto è pervenuto nella sfera di conoscibilità del destinatario.

In tal senso, si trova affermato che l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa del deposito dell'atto presso a casa comunale deve recare l'annotazione, da parte dell'agente postale, dell'accesso presso il domicilio del destinatario e delle ragioni della mancata consegna, non essendo sufficiente la sola indicazione del deposito del plico presso l'ufficio postale (Cass. 30/01/2019, n. 2683, che ha confermato la nullità della notifica di un ricorso introduttivo di primo grado in quanto l'avviso di ricevimento della raccomandata informativa, pur allegato all'atto, non risultava compilato nella parte relativa alla mancata consegna del plico al domicilio).

Secondo altre pronunce, invece, non occorre che dall'avviso di ricevimento della raccomandata informativa risulti precisamente documentata l'effettiva consegna della raccomandata, ovvero l'infruttuoso decorso del termine di giacenza presso l'ufficio postale, né che l'avviso contenga, a pena di nullità dell'intero procedimento notificatorio, tutte le annotazioni prescritte in caso di notificazione effettuata a mezzo del servizio postale, dovendo piuttosto da esso risultare, a seguito della sentenza della Corte costituzionale n. 3 del 2010, il trasferimento, il decesso del destinatario o altro fatto impeditivo (non della conoscenza effettiva, ma) della conoscibilità dell'avviso stesso (Cass. 12/12/2018, n. 32201; Cass. 27/02/2012, n. 2959).

E' stato ulteriormente affermato che, in tema di notificazione ai sensi dell'art. 140 c.p.c., la raccomandata cosiddetta informativa, poiché non tiene luogo dell'atto da notificare, ma contiene la semplice "notizia" del deposito dell'atto stesso nella casa comunale, non è soggetta alle disposizioni di cui alla L. 20 novembre 1982, n. 890, sicché occorre per la stessa rispettare solo quanto prescritto dal regolamento postale per la raccomandata ordinaria (Cass. 18/12/2014, n. 26864, che ha escluso che la mancata specificazione, sull'avviso di ricevimento, della qualità del consegnatario e della situazione di convivenza o meno con il destinatario determinasse la nullità della notificazione).

7. Nella fattispecie in oggetto, dall'esame degli atti, consentito ed anzi dovuto a fronte della deduzione di error in procedendo (per tutte, Cass. 30/07/2016, n. 16164), risulta che la raccomandata con avviso di ricevimento è stata spedita ma non anche "recapitata" alla destinataria, prima della restituzione al mittente per compiuta giacenza.

E se, certamente, dell'avvenuta spedizione fa fede fino a querela di falso l'attestazione contenuta sull'avviso stesso recante l'indicazione del cronologico, della data di spedizione, del nome della destinataria e del luogo di destinazione, diversamente è a dirsi con riferimento all'esito della spedizione che è rimasto ignoto, poiché l'avviso non reca alcuna indicazione riguardo alle ragioni della mancata consegna della raccomandata.

Il procedimento di notificazione ex art. 140 c.p.c., non può pertanto ritenersi completato - anche nella prospettiva meno formalista, che esige comunque che dall'avviso risulti il trasferimento, il decesso del destinatario o "altro fatto impeditivo" della conoscibilità dell'avviso stesso - e la notifica del decreto ingiuntivo è nulla, con le conseguenti implicazioni in ordine all'ammissibilità

dell'opposizione ex art. 650 c.p.c..

8. Nei limiti precisati sussistono i vizi di violazione dell'art. 140 c.p.c. e di omesso esame dell'avviso di ricevimento denunciati con i motivi primo e terzo, il cui accoglimento assorbe i rimanenti motivi ed impone la cassazione della sentenza impugnata con rinvio al giudice designato in dispositivo, il quale procederà ad un nuovo esame della domanda, provvedendo anche sulle spese del giudizio di legittimità.

#### **P.Q.M.**

La Corte accoglie il primo ed il terzo motivo di ricorso, assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Lecce, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, a seguito di riconvocazione, il 5 maggio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 luglio 2021

---

## **Istanza inviata a Pec errata**

19 Luglio 2021

*Il difensore non può dolersi della nullità causata dall'omesso contraddittorio ai sensi dell'art. 182 c.p.p., avendola lui stesso provocata*

La sentenza è stata pronunciata su ricorso avverso l'ordinanza con cui il Tribunale del riesame de L'Aquila confermava la misura custodiale applicata dal Gip al ricorrente, arrestato in flagranza per i reati di rapina impropria e intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni informatiche o telematiche.

In particolare, la difesa contestava la nullità dell'ordinanza emessa dal Gip in difetto di contraddittorio, per essere stata l'udienza di convalida celebrata in assenza del difensore, il quale aveva richiesto di parteciparvi in video conferenza inoltrando il proprio indirizzo PEC a quello indicato nel decreto di fissazione e contattando più volte, senza esito, la cancelleria per rilevare che il recapito PEC fornito risultava non valido.

Come noto l'emergenza da Covid 19 ha determinato l'introduzione di disposizioni normative peculiari per l'esercizio dell'attività giurisdizionale nelle more della stessa. Per quel che interessa ai fini dell'analisi della presente sentenza l'art. 23 della legge 137/2020 ha previsto al comma 5 che "Le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private, dai rispettivi difensori e dagli ausiliari del giudice - e tale è ad esempio l'udienza di convalida dell'arresto e o del fermo di cui al caso in esame - possono essere tenute mediante collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia. Lo svolgimento dell'udienza avviene con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione delle parti. Prima dell'udienza il giudice fa comunicare ai difensori delle parti, al pubblico ministero e agli altri soggetti di cui è prevista la partecipazione giorno, ora e modalità del collegamento (...). Nel caso di specie era accaduto che il difensore di fiducia dell'indagato avesse comunicato ripetutamente a un

indirizzo erroneo il proprio recapito per la partecipazione all'udienza e che non fosse riuscito a contattare la cancelleria per rilevare che l'indirizzo di destinazione fosse non valido e che egli intendesse comunque partecipare all'udienza.

I giudici della Suprema Corte di Cassazione hanno respinto il ricorso per aver rilevato dagli atti una responsabilità dell'avvocato sia in ordine alla comunicazione tardiva del proprio indirizzo PEC sia in ordine alla trasmissione a un recapito PEC, visibilmente erroneo, della cancelleria cui tale comunicazione era rivolta (Cass. pen., sez. II, [sentenza n. 24280/2021](#)).

La disamina degli atti processuali, consentita nel caso di specie alla Corte in ragione della censura dedotta, aveva infatti permesso ai giudici di riscontrare che l'indirizzo PEC cui inviare la comunicazione della volontà di partecipare all'udienza era indicato nell'avviso di fissazione con dicitura iniziale "sez1..." mentre quello cui era stata trasmessa PEC dall'avvocato recava nella parte iniziale la dicitura "sezione1..." sicché tale erronea digitazione era da considerare a lui esclusivamente imputabile. Ciò tanto più in quanto la trasmissione della comunicazione era intervenuta 24 ore prima dell'udienza e non 48 ore prima dell'udienza come indicato nell'avviso di fissazione.

Sulla scorta di tali argomentazioni la Corte ha concluso che "la mancata partecipazione del difensore all'udienza di convalida a causa dell'erronea indicazione dell'indirizzo della cancelleria nella missiva con cui chiedeva di partecipare a distanza ricade esclusivamente sulla responsabilità del difensore che, ai sensi dell'art. 182 c.p.p. non può dolersi della nullità cagionata per l'omesso contraddittorio avendola lui stesso provocata".

Ed invero, come noto, le nullità di cui agli articoli 180 e 181 c.p.p. non possono essere eccepite da chi vi ha dato causa o concorso a darvi causa.

Si ricorda come analogo rigore la giurisprudenza di legittimità abbia usato, a contrario, rispetto alle conseguenze della notificazione del decreto di citazione inoltrato ad un indirizzo di posta elettronica certificata di difensore omonimo a quello nominato di fiducia, sebbene con indirizzo diverso. In particolare, Cassazione penale, Sez. I, [sentenza 2 aprile 2021, n. 12780](#) ha ammonito circa l'onere degli uffici preposti di verificare la correttezza degli indirizzi certificati onde garantire il buon esito delle notificazioni e delle comunicazioni. Ciò, in quanto la trattazione del procedimento in assenza del difensore di fiducia pregiudica l'effettività dell'esercizio del diritto di difesa da parte del legale prescelto dal condannato, traducendosi in una nullità assoluta, ai sensi degli artt. 178, lett. c e 179 c.p.p., degli atti processuali e del provvedimento finale del procedimento, a nulla rilevando l'intervento di un difensore d'ufficio.

---

**Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 30/04/2021)  
12/07/2021, n. 19831**

19 Luglio 2021

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

# LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

## SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico - Presidente -

Dott. NAPOLITANO Lucio - Consigliere -

Dott. D'ANGIOLELLA Rosita - Consigliere -

Dott. D'AQUINO Filippo - rel. Consigliere -

Dott. FRACANZANI Marcello M. - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

### ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21330/2014 R.G. proposto da:

N.V. (C.F. (OMISSIS)), C.M. (C.F. (OMISSIS)), rappresentati e difesi dall'Avv. FABRIZIO LOFOCO, elettivamente domiciliati presso lo studio GREZ in Roma, Corso Vittorio Emanuele, 18;

- ricorrenti -

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE (C.F. (OMISSIS)), in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi, 12;

- controricorrente e ricorrente incidentale -

nonchè nei confronti di:

FALLIMENTO (OMISSIS) SRL (C.F.), in persona del Curatore pro tempore;

- intimato -

avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia, Sezione staccata di Foggia, n. 103/27/14, depositata in data 20 gennaio 2014;

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 30 aprile 2021 dal Consigliere Relatore D'Aquino Filippo.

### **Svolgimento del processo**

che:

I contribuenti N.V. e C.M., unitamente a (OMISSIS) SRL in liquidazione, già (OMISSIS), operante nel settore della commercializzazione di articoli sanitari e farmaceutici, hanno impugnato alcuni avvisi di accertamento relativi al periodo di imposta dell'esercizio 2004, con i quali venivano recuperate IRES, IRAP e IVA e rettificato il reddito da partecipazione dei soci, oltre sanzioni e interessi. Gli atti

impositivi traevano origine da una attività istruttoria a seguito della quale, previo invio di un questionario alla società contribuente, si accertavano costi indeducibili, si rilevavano sopravvenienze attive non dichiarate e si procedeva al disconoscimento della conseguente detrazione IVA. I contribuenti hanno contestato, oltre all'inesistenza della notifica degli avvisi e alla decadenza dal potere di accertamento, l'infondatezza nel merito delle pretese impositive.

La CTP di Foggia ha rigettato i ricorsi e la CTR della Puglia, Sezione staccata di Foggia, con sentenza in data 20 gennaio 2014, ha parzialmente accolto l'appello dei contribuenti. Ha ritenuto il giudice di appello correttamente notificati gli atti impositivi presso il domicilio fiscale dei contribuenti a consegnataria qualificatasi quale persona autorizzata al ritiro (domestica), con dichiarazione facente fede sino a querela di falso, notificazione alla quale ha fatto seguito la successiva spedizione di raccomandata all'indirizzo dei contribuenti. Ha, poi, ritenuto la CTR - sul rilievo che la L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 2, comma 9, ha previsto una specifica indeducibilità per i costi di promozione e rappresentanza per le aziende farmaceutiche - che non fossero inerenti alcune spese (alberghi e soggiorni, ristoranti, convegni e riunioni, spese di viaggio), nonchè ha ritenuto indeducibili le spese di trasferta degli agenti, non essendo stato provato per iscritto il contratto di agenzia. La CTR ha, invece, accolto l'appello dei contribuenti in relazione alla deduzione di alcune fatture di acquisto sia per ricerche di mercato, sia per erogazione di compensi a terzi, sia in relazione alla duplicazione di uno dei costi dichiarati indeducibili, ritenendo conseguentemente detraibile l'IVA in relazione ai costi riconosciuti come deducibili.

Propongono ricorso per cassazione i contribuenti affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrati da memoria; resiste con controricorso l'Ufficio, che propone a sua volta ricorso incidentale, affidato a un unico motivo.

### **Motivi della decisione**

che:

1.1 - Con il primo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione degli artt. 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 145 e 148 c.p.c., inesistenza della notificazione degli atti impugnati e "violazione del giusto processo". Deducono i ricorrenti che la consegnataria della copia notificata, asseritamente indicata dal messo notificatore come domestica, non fosse convivente dei ricorrenti, nè addetta al ritiro, ma una mera conoscente e vicina di casa, la quale abitava nella stessa via privata sulla quale si affacciavano le abitazioni dei ricorrenti, tutte associate al medesimo numero civico. Deducono i ricorrenti che le attestazioni del pubblico ufficiale, contrariamente a quanto statuito nella sentenza impugnata, non sarebbero assistite da pubblica fede quanto alla veridicità delle informazioni a questi riferite. Chiedono di riesaminare la documentazione in atti al fine di accertare le violazioni attinenti al procedimento notificatorio e, in particolare, si richiamano alla dichiarazione rilasciata dalla consegnataria, al fine di accertare sia la mancanza di relazione tra consegnatario e destinatari sia l'assenza della convivenza.

Deducono, ulteriormente, i ricorrenti che, ancorchè si venisse a configurare la nullità della notificazione e non anche la inesistenza tout court della stessa, l'Ufficio sarebbe comunque decaduto dalla facoltà di accertamento, in quanto ciò che rileva (come si ribadisce in memoria) è la data di ricezione del plico, la quale andrebbe identificata - secondo i ricorrenti - con la data di ricezione della raccomandata informativa (asseritamente ricevuta in data 8 gennaio 2010), tardivamente rispetto al periodo di imposta 2004, per cui sussisterebbe l'interesse dei contribuenti odierni ricorrenti a impugnare gli atti impositivi al solo fine di far valere la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento.

1.2 - Con il secondo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione di legge in relazione al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt.

19, 25, 8, 39, 52 e 54, al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, artt. 39 e 40, al D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 88, alla L. n. 289 del 2002, art. 33, comma 3, alla L. n. 289 del 2002, art. 2, comma 9 e art. 6, al R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (t.u. leggi sanitarie), artt. 170 e 171, al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 541, art. 12, in attuazione della Direttiva 92/98/CEE, "violazione del principio di inerenza", violazione dell'art. 1742 c.c., perplessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa i fatti di causa, violazione degli artt. 137, 138, 139 e 140 c.p.c. Deducono i ricorrenti, quanto ai costi afferenti alle spese di pubblicità e rappresentanza, che la L. n. 289 del 2002, art. 2, comma 9, nel disporre una disciplina speciale per il regime farmaceutico, riguarderebbe il solo caso del "comparaggio" e che il D.Lgs. n. 541 del 1992, art. 12, comma 5, avrebbe limitato gli oneri deducibili a quelli relativi ai soli operatori qualificati. Deducono, in proposito, i ricorrenti che le spese sostenute per la ristorazione e per la partecipazione a meeting e congressi di medici, nonché le spese di viaggio e per gli acquisti effettuati e portati in deduzione sarebbero deducibili, circostanza risultante dalla descrizione delle fatture. Deducono, ulteriormente, la deducibilità delle spese alberghiere, nonché delle altre singole spese la cui deducibilità è stata esclusa dalla CTR nella sentenza impugnata.

1.3 - Con il terzo motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, motivazione perplessa e contraddittoria. Deducono sinteticamente i ricorrenti che la sentenza impugnata avrebbe annullato gli atti impositivi solamente in relazione ad alcune poste e che questo è avvenuto in maniera contraddittoria, osservandosi che l'Ufficio non avrebbe confutato le ragioni dei contribuenti.

1.4 - Con il quarto motivo del ricorso principale si deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, artt. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 66 e 67, per avere la notificazione degli atti impositivi, in quanto effettuata dal messo notificatore a mani di persona estranea al nucleo familiare (vicina), messo in pericolo la privacy dei ricorrenti.

1.5 - Con l'unico motivo di ricorso incidentale l'Agenzia delle Entrate deduce, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo ai fini del giudizio in relazione all'accertamento, compiuto dalla CTR, circa una sola delle riprese annullate in appello (la riconosciuta deducibilità del costo per ricerca di mercato dell'importo di Euro 78.000,00 e la conseguente detraibilità dell'IVA), nella parte in cui la sentenza ha riconosciuto il costo sul presupposto che la fattura di acquisto risulterebbe pagata e quietanzata in base alle risultanze di una perizia di parte. Deduce l'Ufficio che non sarebbe stata oggetto di esame la originaria fattura di acquisto, dalla cui descrizione non sarebbe evincibile la riconducibilità dell'operazione al periodo di imposta in oggetto (esercizio 2004).

2 - Il primo motivo del ricorso principale proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate è inammissibile sotto più profili.

2.1 - Si rileva preliminarmente come il profilo della diversità delle notificazioni degli atti in fase precontenziosa rispetto alla notifica degli atti processuali è stato tardivamente introdotto (peraltro, fugacemente) per la prima volta con memoria ed è quindi inammissibile.

2.2 - Sotto un primo profilo, l'art. 139 c.p.c. prevede ai commi secondo e terzo che, ove la notificazione non possa essere eseguita a mani proprie, la stessa debba essere eseguita a una delle persone che si trovino presso il luogo in cui deve dovrebbe essere eseguita la notificazione ovvero, in mancanza delle stesse, con consegna al portiere dello stabile "e, quando anche il portiere manca, a un vicino di casa che accetti di riceverla". La notificazione al vicino di casa (art. 139 c.p.c., comma 3), in luogo di persona addetta alla casa (art. 139 c.p.c., comma 2), è, pertanto, rituale, ove il pubblico ufficiale non abbia rivenuto in loco il destinatario e abbia attestato le vane ricerche delle

altre persone preferenzialmente abilitate a ricevere l'atto, ai sensi dell'art. 139 c.p.c., comma 2.

Si è osservato, in proposito, che il messo notificatore, sebbene non debba necessariamente adottare forme sacramentali, deve, nondimeno, attestare chiaramente l'assenza del destinatario e dei soggetti rientranti nelle categorie contemplate dalla norma, secondo la successione preferenziale ivi tassativamente stabilita, con conseguente nullità e non inesistenza, della notificazione (Cass., 10 febbraio 2017, n. 3595; Cass., Sez. V, 27 settembre 2013, n. 22151; Cass., Sez. U., 30 maggio 2005, n. 11332). Tuttavia, a fronte dell'accertamento compiuto in sentenza, secondo cui "la consegna è avvenuta presso il domicilio fiscale della ricorrente a persona identificatasi quale domestica autorizzata al ritiro dell'atto", parte ricorrente non ha trascritto la relata di notifica, al fine di verificare l'assenza delle (asserite) omesse ricerche da parte dell'Ufficiale giudiziario, risultando decisiva la trascrizione delle relate di notificazione (come anche delle cartoline di ritorno) al fine di ripercorrere il giudizio di rituale notifica delle cartelle di pagamento (Cass., Sez. V, 30 novembre 2018, n. 31038; Cass., Sez. V, 28 febbraio 2017, n. 5185).

2.3 - Sotto un secondo profilo, la sentenza ha dato atto, con accertamento non oggetto di impugnazione (e, pertanto, passato in cosa giudicata) che la notifica è "avvenuta presso il domicilio fiscale", accertando che - indipendentemente dalla qualifica assunta dal consegnatario dell'atto notificato - la persona che ha ricevuto la notificazione si trovava presso il domicilio fiscale dei contribuenti. La stessa ricostruzione dei ricorrenti (secondo cui le loro abitazioni e quella della consegnataria insistono sul medesimo numero civico: pag. 12 ricorso) induce a ritenere che la consegnataria fosse residente nel medesimo luogo indicato come indirizzo fiscale dei contribuenti ricorrenti.

Il fatto che la consegnataria si trovasse presso l'indirizzo di consegna del plico (domicilio fiscale) attiene, invero, propriamente alle attività compiute dal pubblico ufficiale che procede alla notificazione ed è, quindi, coperta da pubblica fede sino a querela di falso. Sotto questo profilo si osserva che per costante giurisprudenza di questa Corte, ove la notificazione sia avvenuta presso il domicilio del destinatario, è onere della parte che assume di non aver ricevuto l'atto notificato provare il carattere del tutto occasionale della presenza del consegnatario in casa propria, senza che a tal fine rilevino le sole certificazioni anagrafiche del familiare medesimo (Cass., Sez. V, 18 giugno 2020, n. 11815; Cass., Sez. V, 20 dicembre 2018, n. 32981; Cass., Sez. VI, 15 ottobre 2010, n. 21362). L'orientamento riposa sul principio secondo cui l'art. 139 c.p.c. fa discendere la presunzione iuris tantum di conoscenza, da parte del destinatario, dell'atto notificatogli, dalla consegna dell'atto stesso effettuata, presso la casa di abitazione dello stesso destinatario, a persona presente nel luogo, che a sua volta innesca la presunzione di conoscenza dell'atto da parte del destinatario (Cass., Sez. Lav., 5 aprile 2018, n. 8418; Cass., Sez. V, 29 novembre 2017, n. 28591; Cass., Sez. V, Sez. VI, 24 settembre 2015, n. 18989; Cass., Sez. II, 24 luglio 2000, n. 9658).

Si osserva, al riguardo, che i ricorrenti si sono limitati a dedurre che la consegnataria dell'atto non fosse convivente dei contribuenti (invocando a loro tutela un certificato di residenza e le dichiarazioni rese dalla consegnataria del plico notificato), senza addurre alcuna ulteriore specificazione in ordine alla occasionalità del collegamento tra la consegnataria dell'atto e la riscontrata presenza della stessa nell'abitazione dei ricorrenti.

2.4 - In terzo luogo, si osserva che la notifica presso il domicilio fiscale, ove effettuata in difformità del modello legale, non può considerarsi inesistente, essendo luogo che ha una relazione stabile con il contribuente e che prevale su diverse indicazioni di domicilio per effetto del principio di affidamento dell'Amministrazione finanziaria (Cass., Sez. VI, 25 maggio 2020, n. 9567; Cass., Sez. V, 21 febbraio 2020, n. 4675; Cass., Sez. VI, 10 ottobre 2019, n. 25450). Ne consegue che, ove possa (in tesi) predicarsi la nullità della notificazione, la stessa deve ritenersi sanata ex tunc per effetto della impugnazione dei contribuenti ex art. 156 c.p.c., istituto applicabile agli atti impositivi (Cass., Sez.

VI, 5 marzo 2019, n. 6417), rispetto alla quale la tardiva conoscenza effettiva dell'atto impugnato in data 8 gennaio 2010 è priva di specificità ex art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6.

3 - Il secondo motivo del ricorso principale è inammissibile quanto alla dedotta violazione di legge. Come colto dal controricorrente, i ricorrenti, pur deducendo una violazione di norme di legge, mirano, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito (Cass., Sez. VI, 4 luglio 2017, n. 8758). Nel qual caso, oggetto del giudizio non è l'analisi e l'applicazione delle norme, bensì la sua concreta applicazione operata dal giudice di merito e a questi riservata (Cass., Sez. I, 5 febbraio 2019, n. 3340; Cass., Sez. I, 14 gennaio 2019, n. 640; Cass., Sez. I, 13 ottobre 2017, n. 24155; Cass., Sez. V, Sez. 5, 4 aprile 2013, n. 8315), il cui apprezzamento, al pari di ogni altro giudizio di fatto, può essere esaminato in sede di legittimità soltanto sotto il profilo del vizio di motivazione (Cass., Sez. VI, 3 dicembre 2019, n. 31546; Cass., Sez. U., 5 maggio 2006, n. 10313; Cass., Sez. VI, 12 ottobre 2017, n. 24054).

Il che è reso palese dalla parziale aspecificità del parametro normativo e, soprattutto, dalle conclusioni cui giungono i ricorrenti (come ribadito nella memoria), ove osservano che tutti i costi disconosciuti dall'accertamento impugnato e confermati dalla CTR sarebbero costi inerenti, così invocando la revisione del giudizio in fatto già compiuto dalla CTR e a questa demandato.

3.1 - Analogamente è inammissibile la doglianza sotto il profilo dell'omesso esame di fatto decisivo, posto che i ricorrenti non allegano specifici fatti storici (mancando, peraltro, anche l'indicazione sia del luogo processuale in cui gli stessi fatti sarebbero stati introdotti nel processo, sia della loro decisività), ma si limitano a ripercorrere il ragionamento decisorio sugli elementi di prova compiuto dal giudice del merito.

4 - Il terzo motivo del ricorso principale è infondato. Il sindacato di legittimità sulla motivazione resta circoscritto alla sola verifica della violazione del minimo costituzionale richiesto dall'art. 111 Cost., comma 6, individuabile nelle ipotesi - che possono essere esaminate e si convertono, all'evidenza, in violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, con conseguente nullità della sentenza - di mancanza della motivazione quale requisito essenziale del provvedimento giurisdizionale, di motivazione apparente, di manifesta ed irriducibile contraddittorietà e di motivazione perplessa od incomprensibile (Cass., Sez. III, 12 ottobre 2017, n. 23940), ove la motivazione risulti del tutto inidonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione (Cass., VI, 25 settembre 2018, n. 22598).

Nella specie la sentenza impugnata ha diffusamente esposto le ragioni di indeducibilità - succintamente esposte in narrativa - delle spese di promozione e rappresentanza delle imprese farmaceutiche, indicando le ragioni di diritto - in particolare facendo proprie le indicazioni provenienti dalla Circolare n. 3/2006 dell'Ufficio e richiamandosi alla disciplina speciale di cui al D.Lgs. n. 541 del 1992, per scendere, poi, nel dettaglio, analizzando ogni singola spesa.

Parimenti, è demandato al giudice del merito valutare i profili che siano o meno oggetto di contestazione, ciò in relazione alla fugace deduzione dei ricorrenti, secondo cui l'Ufficio non avrebbe "confutato" tutte le ragioni in fatto e in diritto proposte dai contribuenti appellanti (Cass., Sez. II, 28 ottobre 2019, n. 27490; Cass., Sez. VI, 7 febbraio 2019, n. 3680).

5 - Il quarto motivo del ricorso principale è inammissibile, non essendovi traccia nella sentenza impugnata (come rilevato dal controricorrente) degli argomenti trattati dai ricorrenti. Deve riaffermarsi il principio secondo cui qualora una questione giuridica - implicante un accertamento di fatto - non risulti trattata in alcun modo nella sentenza impugnata, il ricorrente che la proponga in sede di legittimità, onde non incorrere nell'inammissibilità per novità della censura, ha l'onere non

solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione dinanzi al giudice di merito, ma anche, per il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, di indicare in quale atto del giudizio precedente lo abbia fatto, allo scopo di consentire alla Corte di controllare ex actis la veridicità di tale asserzione, prima di esaminare nel merito la censura stessa (Cass., Sez. VI, 13 dicembre 2019, n. 32804; Cass., Sez. II, 24 gennaio 2019, n. 2038).

6 - Il ricorso incidentale è inammissibile, ancorchè per ragioni diverse da quelle dedotte dai ricorrenti in memoria. L'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, consente di dedurre sotto uno specifico motivo di ricorso l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che, se esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia), sicchè l'omesso esame di elementi istruttori non integra, di per sè, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo qualora il fatto storico, rilevante in causa, sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, ancorchè la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie (Cass., Sez. VI, 27 novembre 2020, n. 27183; Cass., Sez. II, 29 ottobre 2018, n. 27415; Cass., Sez. U., 7 aprile 2014, n. 8053), nè essendo il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali da parte del giudice di merito fonte di innesco del vizio denunciabile con il ricorso per cassazione di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (Cass., Sez. III, 10 giugno 2016, n. 11892).

Il ricorrente incidentale intende, di fatto, svalutare l'accertamento in fatto, compiuto dalla CTR sulla base dell'esame della perizia di parte, richiamandosi alla descrizione della fattura in luogo dell'esame dell'elemento istruttorio valorizzato dal giudice del merito, così procedendo a un riesame del materiale probatorio a quest'ultimo riservato.

7 - Il ricorso principale proposto nei confronti dell'Agenzia delle Entrate va, pertanto, rigettato e il ricorso incidentale di quest'ultima dichiarato inammissibile. La reciproca soccombenza comporta la compensazione integrale delle spese processuali del giudizio di legittimità. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico dei ricorrenti principali, non anche per il ricorrente incidentale, non operando detto principio a carico dell'Agenzia ricorrente incidentale (Cass., Sez. VI, 29 gennaio 2016, n. 1778; Cass., Sez. III, 14 marzo 2014, n. 5955).

#### **P.Q.M.**

La Corte, rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile il ricorso incidentale; dichiara compensate le spese del giudizio di legittimità; dà atto che sussistono i presupposti processuali, a carico di parte ricorrente principale, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 comma 1-quater, inserito dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

#### **Conclusione**

Così deciso in Roma, il 30 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 12 luglio 2021

---

# **Commissione Tributaria regionale LAZIO - Sezione 11, Sentenza 8 luglio 2021 n. 3440**

19 Luglio 2021

**REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI LAZIO**

## **SEZIONE 11**

riunita con l'intervento dei Signori:

SORRENTINO FEDERICO Presidente  
LEPORE ANTONIO Relatore  
CIANCIO MARIO ROSARIO Giudice  
ha emesso la seguente

### **SENTENZA**

- sull'appello n. 6811/2019  
depositato il 20/12/2019  
- avverso la pronuncia sentenza n. 9374/2019 Sez:18 emessa dalla Commissione Tributaria  
Provinciale di ROMA

contro:

AG.ENT. - RISCOSSIONE - ROMA  
VIA G.GREZAR.14 00142 ROMA

difeso da:

(...)

proposto dall'appellante:

(...)

difeso da:

(...)

Atti impugnati:

CARTELLA DI PAGAMENTO n. (...) IVA-ALTRO 2012

1. La Srl (...) propone appello contro la sentenza n. 9374/18/2019, con la quale la CTP di Roma dichiarava la inammissibilità di un ricorso avverso l'estratto di ruolo riportante la cartella di pagamento n. (...) relativa nell'importo di Euro 26.763,16 all'IRPEF e all'IVA dovute per l'anno 2012.

Lamenta la appellante società i seguenti motivi di gravame: a) erroneamente la CTP ha ritenuto provata la regolarità della notifica della cartella, sia perché l'Agenzia si è limitata a produrre la copia di una busta in gran parte illeggibile e senza un chiaro collegamento con la cartella stessa; sia perché non risultano rispettati gli adempimenti previsti in caso di irreperibilità assoluta del destinatario; b) la CTP non ha inoltre considerato la inesistenza della procura alle liti in favore del difensore dell'Agenzia delle Entrate Riscossione.

Si è costituita in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione, chiedendo il rigetto dell'appello.

2. Osserva in via preliminare la Commissione che è oramai costante l'orientamento della Corte di Cassazione circa la ammissibilità della impugnazione degli estratti di ruolo onde contestare, con funzione recuperatola, la omessa notifica delle sottostanti cartelle di pagamento. La Corte ha infatti anche di recente affermato che la lettura costituzionalmente orientata dell'art. 19 comma 3 DLgs 546/92 impone di ritenere che la prevista impugnabilità dell'atto precedente non notificato non costituisca l'unica possibilità di far valere la invalidità della notifica di un atto, del quale il contribuente sia comunque legittimamente venuto a conoscenza (in tal senso Cass. Ord. 1423/2019, in esplicito richiamo a Cass. SS. UU. 19704/2015).

La stessa Corte di Cassazione ha altresì chiarito che, data la particolare natura dell'estratto di ruolo, non sussiste alcun termine entro il quale è possibile proporre ricorso (in tal senso Cass. 22507/2019).

3. Ciò posto l'appello della società merita accoglimento in forza delle seguenti considerazioni:

- al fine di provare la regolarità della notifica della sopra ricordata cartella di pagamento l'Agente per la riscossione si è limitato a depositare in atti la copia di una busta postale, dalla quale non risulta possibile operare alcun sicuro collegamento con la cartella stessa;

- deve inoltre rilevarsi che non è stata fornita alcuna prova circa il concreto rispetto di tutti gli adempimenti previsti ai sensi dell'art. 60 comma primo lett. e) DPR 600/73 nella ipotesi di irreperibilità assoluta del destinatario; vale a dire il deposito dell'atto nella Casa Comunale, l'affissione del deposito dell'atto nell'albo del Comune e il decorso del termine di otto giorni da tale affissione.

- va aggiunto che il meccanismo notificatorio previsto dal citato art. 60 nella ipotesi di irreperibilità assoluta richiede, al fine della sua ritualità, che il messo notificatore prima di procedere alla notifica debba effettuare nel Comune di domicilio fiscale del contribuente le ricerche volte a verificare la sussistenza dei presupposti per operare la scelta tra l'ipotesi della irreperibilità relativa e quella appunto della irreperibilità assoluta (Cass. 6911/2017, Cass. 2877/2018 e Cass. 29956/2018).

4. Alla soccombenza segue la condanna alle spese di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

La Commissione accoglie l'appello e condanna l'Agenzia delle Entrate Riscossione al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio, liquidate in complessivi Euro 5.000,00 comprensivi del rimborso forfettario delle spese generali.

Così deciso in Roma il 9 giugno 2021.

Depositata in Segreteria l'8 luglio 2021.

---

# Avviso di accertamento: inesistenza della notifica dell'atto impositivo

19 Luglio 2021

*La notifica che, a seguito di querela di falso, risulti inesistente, non produce alcun effetto giuridico ed è insanabile*

La vicenda trae origine dall'impugnazione di un preavviso di iscrizione di fermo amministrativo e del relativo avviso di accertamento relativo ad IRPEF e IRAP.

In particolare il contribuente eccepiva, in via preliminare, che detto avviso di accertamento costituiva il primo atto con il quale era venuto a conoscenza della pretesa dell'Ufficio, non essendogli mai stato notificato in precedenza alcunché.

A sostegno dell'impugnazione deduceva, tra l'altro e unitamente all'illegittimità dell'atto impositivo per la violazione del diritto di difesa e per carenza di potere del funzionario emittente, la decadenza dell'Amministrazione Finanziaria, nonché l'infondatezza anche nel merito dell'atto presupposto, concludendo - quindi - per la richiesta di annullamento del preavviso di fermo e dell'avviso di accertamento impugnati.

Nel procedimento così introdotto, si costituiva l'Agenzia delle Entrate documentando, viceversa, l'avvenuta notifica dell'accertamento mediante consegna a mani proprie del destinatario.

Presone atto, il ricorrente depositava così una copia della querela di falso proposta per accertare la non autenticità della firma in calce alla relata di notifica dell'accertamento impugnato.

Purtuttavia, la Commissione di primo grado disattendeva l'istanza di sospensione del processo tributario e rigettava il ricorso.

Avverso tale sentenza, il contribuente proponeva appello deducendo la violazione dell'art. 39, D.Lgs. n. 546/1992 e l'omessa motivazione del provvedimento, nonché - in ogni caso - l'erroneità della decisione nel merito, così insistendo per l'accoglimento dell'originario ricorso e l'annullamento degli atti impugnati.

Disposta la fissazione dell'udienza di discussione del ricorso e, successivamente, la sospensione del procedimento ex art. 39, D.Lgs. n. 546/1992, l'appellante comunicava l'intervenuta definizione del procedimento per querela di falso e chiedeva la prosecuzione del processo d'appello.

La sentenza d'appello

Invero, medio tempore, il Tribunale Penale aveva dichiarato non autografa la firma del contribuente, così come apposta in calce alla relazione di notificazione dell'avviso di accertamento impugnato.

Di modo che, per l'effetto, la Commissione Tributaria di secondo grado statuí per l'inesistenza della notifica dell'atto impositivo, da considerarsi improduttiva di effetti giuridici, con la conseguente nullità del preavviso di fermo impugnato in ragione proprio dell'inesistenza dell'atto presupposto e della stessa pretesa tributaria dell'Ufficio ex art. 43, DPR n. 600/1973.

Nello specifico, la Commissione Tributaria Regionale della Campania con [sentenza n. 4291/2021](#) ha infatti affermato come *"trattandosi nella specie di inesistenza della notifica dell'atto impositivo, giammai potrebbe ravvisarsi una ipotetica sanatoria del vizio rilevato"; e "anche a voler ammettere*

*l'applicabilità al caso in esame dell'art. 156, c.p.c. in tema di "raggiungimento dello scopo", la sanatoria non potrebbe che ritenersi intervenuta dal momento della notifica del preavviso di fermo amministrativo (...) e, quindi, (...) allorché era già maturato il termine di decadenza previsto per l'Ufficio".*

*Con l'inevitabile conseguenza che "In accoglimento dell'appello la sentenza gravata, inopportuna emessa dal giudice senza sospendere il processo in attesa dell'esito del procedimento per querela di falso promosso dal contribuente, deve pertanto essere riformata con l'integrale accoglimento del ricorso".*

---

## **Raccomandazioni su linee guida per indice domicili digitali di persone fisiche, professionisti ed altri enti di diritto privato**

19 Luglio 2021

Le "linee guida relative all'indice dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro imprese (Inad) hanno ricevuto il via libera nella Conferenza Unificata del 20 maggio.

Con un documento congiunto però la Conferenza delle Regioni, l' ANCI e l'UPI hanno voluto formulare al Governo alcune raccomandazioni(che si riportano di seguito, unitamente al link all'atto della Conferenza Unificata).

Posizione sullo schema di linee guida relative all'indice dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi professionali o nel registro imprese (Inad)

Parere, ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82

Punto 3) Odg Conferenza Unificata

Con precedenti Linee Guida AGID sono state dettate regole tecniche per i domicili digitali disciplinati dal CAD agli articoli 6 Bis (Indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti) e 6 ter (Indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi).

L'articolo 9, comma 2, del D.lgs. 13 dicembre 2017 n. 217 ha introdotto l'articolo 6 quater del CAD, istituendo l'Indice nazionale dei domicili digitali delle persone fisiche, dei professionisti e degli altri enti di diritto privato non tenuti all'iscrizione in albi, elenchi o registri professionali o nel registro delle imprese - INAD.

Le Linee Guida INAD rappresentano l'ultimo tassello mancante "all'elenco telefonico del terzo millennio", ovvero ai domicili digitali previsti dal Codice dell'Amministrazione Digitale.

Nella riunione tecnica della Conferenza Unificata del 7 maggio 2021 sono state discusse le osservazioni presentate dal Coordinamento tecnico interregionale Agenda Digitale e dall'ANCI ed è stata successivamente acquisita una nuova versione delle Linee Guida (versione 1.1 del 10/05/2021).

Tutto ciò premesso

La Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, L'ANCI e L'UPI esprimono parere favorevole con le seguenti raccomandazioni:

1. che nell'attività di comunicazione volta a promuovere l'INAD, soprattutto quella rivolta ai privati cittadini, siano chiariti i benefici del nuovo domicilio digitale, al fine di evitare il rischio che si

contribuisca a creare nei suoi confronti un'errata percezione. L'INAD andrà ad incidere significativamente sulle modalità di interazione tra pubblica amministrazione e cittadini. Occorre, quindi, che i benefici derivanti dall'adesione allo strumento in termini di riduzione di costi, risparmi di tempo, riduzione dell'impatto ambientale, celerità e certezza dei processi amministrativi, siano adeguatamente comunicati e che si prevengano utilizzi impropri dei dati che i cittadini accettano di rendere pubblici. Il cittadino potrebbe pensare di non iscriversi all'INAD ritenendolo un mero "cestino" dove ricevere comunicazioni non sempre gradite (esempio multe, bollette, tributi, notifiche legali etc.). Occorre, al contrario, comunicare correttamente ed efficacemente i benefici del domicilio digitale in termini di riduzione dei costi (esempio: se ti invio una comunicazione via PEC e non mediante il notificatore risparmi il costo di notifica) e anche in termini di risparmio di tempo e di riduzione dell'impatto ambientale;

2. che nell'interfaccia web dell'INAD si tuteli il bilinguismo ed il multilinguismo;

3. che si preveda, in prospettiva, di affiancare alla procedura standard di registrazione all'INAD anche modalità che tengano conto del divario digitale, sia in termini culturali, sia in termini infrastrutturali di alcuni territori, nel rispetto del principio di non discriminazione, come ad esempio la possibilità di attivare un presidio fisico presso una PA territoriale, che supporti i cittadini e le imprese nelle fasi di registrazione e di gestione del domicilio digitale. Per alcuni strumenti, come l'identità digitale SPID, l'introduzione di una modalità di "intermediazione" della PA, su base volontaria, tra l'utente e il soggetto gestore dell'identità, il cosiddetto ruolo di RAO (Registration Authority Officer), ha favorito, infatti, la diffusione dello strumento, offrendo altresì un servizio aggiuntivo ai cittadini.

Roma, 20 maggio 2021

---

## **La Corte di Cassazione sulla notifica di un atto a mezzo P.E.C. senza la firma digitale nella relata**

19 Luglio 2021

Con la sentenza [n. 16746/2021](#), pubblicata il 14 giugno 2021, la Corte Suprema di Cassazione si è nuovamente pronunciata sulle conseguenze derivanti dalla notifica di un atto a mezzo PEC senza la firma digitale dell'avvocato notificante nella relazione di notifica.

La vicenda riguarda l'impugnazione di una sentenza emessa dalla Corte di Appello che aveva dichiarato inammissibile il gravame per essere stato proposto tardivamente oltre il termine "breve" di trenta giorni, previsto dall'art. 327 c.p.c., decorrenti dalla notifica della sentenza che era stata eseguita a mezzo PEC.

L'appellante aveva eccepito la nullità della predetta notifica, deducendo che sulla "relata", nonostante la diversa notazione sulla copia stampata, non era stata apposta la firma digitale dell'avvocato notificante e che, in via residuale, doveva applicarsi il termine "lungo" di cui al predetto art. 327 c.p.c.

L'eccezione dell'appellante non veniva accolta dalla Corte territoriale la quale riteneva che la mancanza della firma digitale del difensore nella relata di notificazione non rilevasse ai fini della validità di essa.

Con il ricorso per cassazione, l'originario appellante deduceva la violazione e la falsa applicazione degli artt. 3 bis e 11 della legge 53/1994 e degli artt. 125, 148 e 156 del codice di procedura civile, evidenziando che:

1. il difensore della controparte aveva trasmesso un messaggio di posta elettronica certificata contenente la comunicazione P.E.C. per la notificazione della sentenza del Tribunale a cui erano allegati i file della relata di notifica in formato nativo digitale e della copia informatica per immagine di essa, senza alcuna attestazione di conformità;
2. al file della relata di notifica ed a tutti gli altri file allegati al messaggio di PEC, nonostante la diversa notazione riportata sulla copia analogica per stampa prodotta dalla difesa della controparte, non era stata apposta la firma digitale dell'avvocato notificante;
3. il suddetto file della relata di notifica veniva allegato con estensione pdf semplice e non con estensione "p7m" o "pdf" oppure "pdf" ma con eventuale aggiunta del suffisso "signed" al nome del file tanto da presentarlo come "nomefile-signed-pdf";
4. la corte di appello aveva errato nel ritenere che la mancanza della firma digitale del difensore nella relata di notificazione non rilevasse ai fini della validità di essa, in quanto tale orientamento si poneva in contrasto con quanto previsto dall'art. 125 c.p.c., secondo il quale tutti gli atti di parte devono essere sottoscritti dal difensore.

La Corte di Cassazione con la sentenza n. 16746/2021 ha dichiarato infondato il motivo del ricorso e lo ha rigettato.

Gli Ermellini hanno osservato che, come già affermato in altri pronunciamenti degli stessi giudici di legittimità:

1. in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), "la mancanza, nella relata, della firma digitale dell'avvocato notificante non è causa d'inesistenza dell'atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell'esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell'atto e, dunque, lo scopo legale della notifica ([Cass. 6518/2017](#));
2. la notificazione a mezzo PEC è un documento diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario, senza che abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente.
3. il difetto della firma non è causa di inesistenza dell'atto che può essere surrogata attraverso altri elementi capaci di far individuare l'esecutore di esso (Cass. Sez. 3, [Sentenza n. 10272 del 2015](#));
4. nella notificazione effettuata a mezzo PEC la mancata firma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona del difensore, attraverso la sua indicazione e l'accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale;
5. la sentenza fa riferimento ad una notificazione eseguita direttamente dall'avvocato alla controparte senza organo intermediario. Tuttavia, il richiamo all'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata, (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") laddove non ne comporta la nullità se la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale ([Cass. Sez. U 7665/2016](#) ed, in termini, [Cass. 3805/2018](#)) ha una valenza tale che si immagina non possa essere sovvertita qualora la notificazione veda l'intervento della figura intermedia (Ufficiale giudiziario,

messo comunale, etc.). D'altro canto, in considerazione della ancora esiguità, in relazione all'uso delle nuove tecnologie", dei giudizi dei Giudici di merito questo ci deve stimolare a monitorare con attenzione l'evolversi della giurisprudenza sulla questione.

6. è irrilevante il riferimento al tenore "letterale", portato dal riferimento all'art. 125 c.p.c. e, dunque, alla inclusione della notifica fra gli atti processuali di parte che necessitano della sottoscrizione del difensore, in quanto, da una parte, il richiamo appare improprio non potendosi considerare tale (e cioè "atto processuale") il prodotto dell'esercizio della funzione notificatoria del difensore, e, dall'altra perché l'elencazione della norma richiamata è tassativa, e non può essere estesa ai documenti che fanno parte di un procedimento, con più passaggi, come quello per via telematica per il quale è sufficiente che venga attestata la conformità all'originale dell'atto da notificare.

---

## **Notifica a mezzo posta degli avvisi di accertamento. Compiuta giacenza**

19 Luglio 2021

La recente sentenza [n. 16183/2021](#) della Corte di Cassazione, l'ordinanza della Corte di Cassazione depositata il 9 giugno 2021, ha confermato che, nella notifica diretta a mezzo posta di atti impositivi da parte degli Enti Locali, senza intermediazione dell'Ufficiale giudiziario, in caso di temporanea assenza del destinatario, la notificazione si intende eseguita decorsi dieci giorni dalla data del rilascio dell'avviso di giacenza e di deposito del plico presso l'ufficio postale.

---

## **Cass. civ., Sez. III, Sent., (data ud. 10/02/2021) 23/06/2021, n. 17968**

19 Luglio 2021

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

**SEZIONE TERZA CIVILE**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio - Presidente -

Dott. SCODITTI Enrico - Consigliere -

Dott. IANNELLO Emilio - Consigliere -

Dott. POSITANO Gabriele - rel. Consigliere -

Dott. GUIZZI Stefano Giaime - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**SENTENZA**

sul ricorso 10227/2019 proposto da:

GENERALI PREFABBRICATI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLE MEDAGLIE D'ORO 113, presso lo studio dell'avvocato PATRIZIA MARIA CONSUELO SANGUEDOLCE, rappresentato e difeso dall'avvocato GIOVANNI RONDINI;

- ricorrenti -

contro

UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA SABOTINO 46, presso lo studio dell'avvocato FRANCESCO FERRONI, che lo rappresenta e difende;

- controricorrenti -

avverso la sentenza n. 277/2019 della CORTE D'APPELLO di BOLOGNA, depositata il 22/01/2019.

### **Svolgimento del processo**

Con ricorso del 17 aprile 2015, UnipolSai chiedeva al Tribunale di Bologna di emettere ingiunzione di pagamento nei confronti di Generali Prefabbricati S.p.A. per essere stata escussa, ad opera di RFI S.p.A. sulla base di una polizza fideiussoria rilasciata nell'interesse di una associazione temporanea di imprese, con a capo la società mandataria (OMISSIS) (dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza del 17 febbraio 2005) e della mandante, Generali Prefabbricati.

Il decreto ingiuntivo emesso il 29 aprile 2015 veniva notificato a Generali Prefabbricati S.p.A., dai difensori di UnipolSai Ass.ni, a mezzo PEC, ai sensi della L. n. 53 del 1994, art. 3 bis, in data 12 giugno 2015, mentre il 16 ottobre 2015, era data esecutorietà al decreto ai sensi dell'art. 647 c.p.c. e, conseguentemente, in data 14 settembre 2016, UnipolSai notificava all'atto di precetto.

Con atto di citazione, portato per la notifica il 22 settembre 2016, Generali Prefabbricati proponeva opposizione ai sensi dell'art. 650 c.p.c. deducendo, preliminarmente, di non aver avuto tempestiva conoscenza del decreto ingiuntivo, per caso fortuito o forza maggiore, legittimante l'impugnazione tardiva e ciò in quanto la mail PEC di notifica del ricorso del decreto monitorio era finita nella cartella della "posta indesiderata" della propria casella PEC (spam) ed era stata eliminata dall'impiegata preposta, senza apertura e lettura della busta, per timore di danni al sistema informatico aziendale. Nel merito contestava la esistenza del credito.

Si costituiva l'opposta UnipolSai chiedendo, preliminarmente, dichiararsi l'inammissibilità dell'opposizione tardiva per mancanza dei presupposti previsti all'art. 650 c.p.c. e, nel merito, il rigetto.

Il Tribunale di Bologna, con sentenza dell'11 maggio 2018, emessa ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., dichiarava inammissibile l'opposizione tardiva, compensando le spese tra le parti.

Secondo il Tribunale la notificazione effettuata dai difensori di UnipolSai possedeva i requisiti di validità previsti dal citato art. 3 bis, con la conseguenza che si doveva considerare perfezionata per il destinatario nel momento in cui era stata generata la ricevuta di avvenuta consegna. Non sussisterebbero i presupposti della mancata conoscenza incolpevole, per caso fortuito o forza maggiore, non ricorrendo l'ipotesi di circostanza "assolutamente ostativa e meramente oggettiva, avulsa dalla volontà umana", atteso che l'elemento determinante era rappresentato dalla scelta volontaria della persona preposta, di cestinare la PEC per evitare un presunto rischio per il sistema informatico.

Avverso tale decisione proponeva appello la società Generali Prefabbricati S.p.A.. Si costituiva UnipolSai Ass.ni insistendo per il rigetto del gravame.

La Corte d'Appello di Bologna, con sentenza del 22 gennaio 2019, facendo propria la motivazione adottata dal Tribunale, rigettava l'impugnazione condannando parte appellante al pagamento delle spese di lite.

Avverso tale decisione propone ricorso per cassazione Generali Prefabbricati S.p.A. affidandosi a motivi. Resiste con controricorso UnipolSai Ass.ni S.p.A..

La trattazione del ricorso è stata fissata in udienza pubblica, ma il Collegio ha proceduto in Camera di consiglio ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, art. 23, comma 8 bis, convertito con L. n. 176 del 2020, in mancanza di richiesta di discussione orale, con adozione della presente decisione in forma di sentenza in ragione della modalità di trattazione già fissata. Il Procuratore generale ha formulato le sue conclusioni motivate ritualmente comunicate alle parti insistendo per il rigetto del ricorso. Le parti hanno depositato memorie.

### **Motivi della decisione**

Con il primo motivo si lamenta l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, già oggetto di discussione fra le parti, stante la mancata ammissione di mezzi di prova orali sull'esercizio della dovuta diligenza nel controllo della Posta Elettronica Certificata in ingresso e nell'installazione di sistemi di protezione antivirus sulla propria rete informatica. In particolare, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, si deduce che la Corte non avrebbe considerato il fatto decisivo che aveva impedito la conoscenza effettiva del decreto ingiuntivo nei termini riferiti dalla dipendente, segretaria della azienda, T.M. la quale aveva precisato che nella giornata di venerdì 12 giugno 2015 era sola in ufficio ed era la prima volta che riceveva una notifica di un atto giudiziario a mezzo PEC, ricordando che in precedenza un virus informatico aveva messo in crisi il software aziendale. Tali circostanze rilevanti e non contestate sarebbero state oggetto di richiesta di prova testimoniale erroneamente disattesa.

Il motivo è inammissibile per una pluralità di ragioni.

In primo luogo, la ricorrente omette di dedurre e documentare di avere formulato uno specifico motivo di appello al fine di sollecitare l'ammissione delle prove articolate in primo grado e che sarebbero state disattese dal Tribunale.

In secondo luogo, la censura è dedotta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5, quale omessa considerazione di un fatto storico, rappresentato dalle circostanze poste a sostegno della opposizione tardiva (nello specifico, profili istruttori). Tale doglianza è inammissibile in presenza di una doppia conforme atteso il divieto contenuto dell'art. 348 ter c.p.c., comma 5 e non avendo parte ricorrente precisato che la decisione di secondo grado sarebbe fondata su elementi fattuali diversi rispetto a quella del Tribunale.

In terzo luogo, con il ricorso si lamenta sostanzialmente la mancata ammissione della prova, facendo riferimento all'art. 360 c.p.c., n. 5, ma tale ipotesi esula del tutto dalla fattispecie richiamata che, come si è detto, riguarda la mancata considerazione di un fatto storico.

Infine, la censura è dedotta in violazione dell'art. 366 c.p.c., n. 6, mancando di trascrivere il tenore delle prove orali che la ricorrente avrebbe voluto fossero ammesse, sì da impedire ogni valutazione circa la loro rilevanza e decisività.

Quando il ricorso si fonda su documenti, il ricorrente ha l'onere di "indicarli in modo specifico" nel ricorso, a pena di inammissibilità (art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6).

"Indicarli in modo specifico" vuol dire, secondo la costante giurisprudenza di questa Corte:

(a) trascriverne il contenuto, oppure riassumerlo in modo esaustivo;

(b) indicare in quale fase processuale siano stati prodotti;

(c) indicare a quale fascicolo siano allegati, e con quale indicizzazione (in tal senso, ex multis, Sez. 6-3, Sentenza n. 19048 del 28/09/2016; Sez. 5, Sentenza n. 14784 del 15/07/2015; Sez. U, Sentenza n. 16887 del 05/07/2013; Sez. L, Sentenza n. 2966 del 07/02/2011).

Principio ribadito da ultimo dalle Sezioni Unite secondo cui sono inammissibili, per violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, le censure fondate su atti e documenti del giudizio di merito qualora il ricorrente si limiti a richiamare tali atti e documenti, senza riprodurli nel ricorso ovvero, laddove riprodotti, senza fornire puntuali indicazioni necessarie alla loro individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta presso la Corte di cassazione, al fine di renderne possibile l'esame, ovvero ancora senza precisarne la collocazione nel fascicolo di ufficio o in quello di parte e la loro acquisizione o produzione in sede di giudizio di legittimità (Sez. U., Sentenza n. 34469 del 27/12/2019, Rv. 656488 - 01).

La ricorrente ha omesso di assecondare tutti gli oneri richiesti, non avendo trascritto il contenuto dei capitoli di prova, non avendo individuato la fase processuale della tempestiva richiesta e non avendo precisato di avere reiterato in appello tale istanza, omettendo di allegare e localizzare all'interno del fascicolo di legittimità gli atti richiamati.

Con il secondo motivo si deduce la violazione degli art. 647 e 650 c.p.c.. La Corte di appello di Bologna non avrebbe considerato che l'addetta alla ricezione della P.E.C., già a conoscenza di una precedente aggressione virale del sistema informatico della ricorrente, era stata costretta ad eliminare la notificazione via P.E.C. del decreto ingiuntivo non opposto, al solo fine di evitare il ripetersi di una simile dannosa situazione. Tale inevitabilità della scelta dell'addetta alla ricezione P.E.C. integrava gli estremi di quella forza maggiore che avrebbe consentito di giustificare l'opposizione tardiva ex art. 650 c.p.c..

La censura è infondata atteso che l'argomentazione non consente di giustificare l'omesso controllo della posta qualificata da parte dell'addetta alla ricezione, in presenza di una determinata PEC, smistata dal sistema interno fra la posta elettronica indesiderata e contrassegnata come spam.

I programmi di posta elettronica non sono in grado di individuare, con esattezza, i messaggi da qualificarsi come spam, e - pertanto - rientra nella diligenza ordinaria dell'addetto alla ricezione della posta elettronica il controllo anche della cartella della posta indesiderata, atteso che in tale cartella ben possono essere automaticamente inseriti messaggi provenienti da mittenti sicuri e attendibili e non contenenti alcun allegato pregiudizievole per il destinatario.

Le suddette cautele di attenzione sono note a chi opera professionalmente quale recettore dei messaggi di posta elettronica, strumento di notificazione telematica che ormai appartiene al know how di ogni operatore commerciale - e per lui, dei suoi ausiliari - stante la sua diffusione e il suo valore di comunicazione idonea a produrre effetti giuridici.

In materia questa Corte si è già pronunciata, affermando che il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata" (Cass. n. 7752 del 2020 e Cass. Sez. L. 21-05-2018, n. 12451; Cass. civ. Sez. I, 03-01-2017, n. 31; Cass. civ. Sez. VI-1, 07-07-2016, n. 13917).

Come rilevato da questa Corte (Cass. n. 3965 del 2020) del D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, art. 20 ("regolamento concernente le regole tecniche per l'adozione nel processo civile e nel processo penale, delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, in attuazione dei principi previsti dal D.Lgs. 7 marzo 2005, n. B2, e successive modificazioni, ai sensi del D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, art. 4, commi 1 e 2, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24"), disciplina i "requisiti della casella di P.E.C. del soggetto abilitato esterno", imponendo a costui una serie di obblighi finalizzati a garantire il corretto funzionamento della casella di P.E.C. e, quindi, la regolare ricezione dei messaggi di posta elettronica; in particolare, il "soggetto abilitato esterno", cioè, nel caso che ci occupa, il difensore della parte privata, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. 3 R.G. 25467/2018 m) del D.M. n. 44 del 2011: a) "è tenuto a dotare il terminale informatico utilizzato di software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio in arrivo e in partenza e di software antispam idoneo a prevenire la trasmissione di messaggi di posta elettronica indesiderati" (comma 2); b) "è tenuto a conservare, con ogni mezzo idoneo, le ricevute di avvenuta consegna dei messaggi trasmessi al dominio giustizia" (comma 3); c) è tenuto a munirsi di una casella di posta elettronica certificata che "deve disporre di uno spazio disco minimo definito nelle specifiche tecniche di cui all'art. 34" (comma 4); d) "è tenuto a dotarsi di servizio automatico di avviso dell'imminente saturazione della propria casella di posta elettronica certificata e a verificare l'effettiva disponibilità dello spazio disco a disposizione" (comma 5).

Nel caso di specie ciò avrebbe consentito di isolare la mali ritenuta sospetta e porla in cd quarantena ovvero di eseguire la scansione manuale del file in questione, azionando il prescritto "software idoneo a verificare l'assenza di virus informatici per ogni messaggio".

Come rilevato dai giudici di merito, tali considerazioni appaiono particolarmente pregnanti se riferite al caso concreto in cui il messaggio era espressamente riferito alla L. n. 53 del 1994, la cui rilevanza è nota a chi professionalmente può essere destinatario di comunicazione a mezzo P.E.C..

Le considerazioni oggetto della memoria non superano quanto detto, dovendosi escludersi - per quanto sopra argomentato - che l'addetta alla ricezione P.E.C. non potesse in alcun modo adottare un comportamento alternativo a quello della mera ed immediata eliminazione del messaggio P.E.C. nel cestino, una volta classificato dal computer come spam.

Rimangono assorbiti i restanti motivi che sono stati dedotti "subordinatamente alla ipotesi di accoglimento dei motivi" precedenti. La ricorrente, nella parte finale del ricorso (pagine da 25 a 35), riproduce i motivi di opposizione che, in ragione della pronunzia di inammissibilità dell'opposizione tardiva, non erano stati presi in esame in sede di merito e che vengono reiterati per l'ipotesi di favorevole decisione da parte della Corte di legittimità ai sensi dell'art. 384 c.p.c., comma 2. Tali considerazioni riguardano rispettivamente:

- il difetto di legittimazione passiva di Generali Prefabbricati S.p.A;

- l'infondatezza dell'azione di regresso e conseguente insussistenza del debito;
- la circostanza che la polizza sarebbe sottoscritta in nome proprio dalla sola S.p.A. (OMISSIS), che resterebbe l'unica obbligata con conseguente estraneità della S.p.A. Generali prefabbricati dalla solidarietà prospettata nel ricorso monitorio;
- il mandato con rappresentanza non si estenderebbe alla stipula della polizza fideiussoria prospettandosi, al più, ed in via subordinata, una responsabilità solidale pro quota;
- l'eccezione di prescrizione relativamente agli interessi legali con riferimento alla parte della pretesa più risalente rispetto al termine di cinque anni previsto all'art. 2948 c.c..

Ne consegue che il ricorso deve essere rigettato; le spese del presente giudizio di cassazione - liquidate nella misura indicata in dispositivo - seguono la soccombenza. Va dato atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, se dovuto, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis (Cass., sez. un., 20/02/2020, n. 4315), evidenziandosi che il presupposto dell'insorgenza di tale obbligo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, del gravame (v. Cass. 13 maggio 2014, n. 10306).

#### **P.Q.M.**

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 3800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

#### **Conclusione**

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza della Corte Suprema di Cassazione, il 10 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 23 giugno 2021

---

## **Cass. pen. Sez. II, Sent., (ud. 07-04-2021) 21-06-2021, n. 24280**

19 Luglio 2021

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

## LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

### SEZIONE SECONDA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CAMMINO Matilde - Presidente -

Dott. DE SANTIS Anna Maria - Consigliere -

Dott. BORSELLINO Maria D. - rel. Consigliere -

Dott. CIANFROCCA Pierluigi - Consigliere -

Dott. SARACO Antonio - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

#### SENTENZA

sul ricorso proposto da:

I.K., nato in (OMISSIS);

avverso l'ordinanza resa dal Tribunale di L'Aquila il 31 dicembre 2020;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARIA DANIELA BORSELLINO;

lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. CUOMO Luigi, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;

lette le conclusioni dell'avv. Pasquale Cardillo Cupo che ha insistito nel motivo di ricorso, osservando che la difesa ha documentato per tabulas l'impossibilità tecnica di partecipare all'udienza da remoto.

#### **Svolgimento del processo**

1. Con l'ordinanza impugnata il Tribunale di L'Aquila sezione del riesame ha confermato l'ordinanza resa dal GIP del Tribunale di Avezzano il 6 novembre 2020 con cui è stata applicata nei confronti di I.K. la misura cautelare degli arresti domiciliari nella qualità di indagato in ordine ad una rapina impropria e del delitto previsto dall'art. 617 quater c.p..

Si addebita all'indagato di essersi impossessato di un'autovettura Lamborghini sottraendola dall'interno di un piazzale recintato e di avere usato violenza contro la persona offesa nel tentativo di darsi alla fuga, venendo arrestato nella flagranza del reato.

2. Avverso la detta sentenza ricorre l'indagato deducendo:

2.1 violazione del D.L. n. 137 del 2020, art. 23 comma 5 e dell'art. 309 c.p.p., comma 8 poichè l'ordinanza pronunciata dal GIP è nulla in quanto l'udienza è stata tenuta in assenza di contraddittorio, nonostante la difesa abbia più volte chiesto di parteciparvi in modalità videoconferenza, così come indicato nel decreto di fissazione.

In particolare il difensore deduce che il 24 dicembre 2020 è stato comunicato il decreto di fissazione

udienza in cui era indicata la data del 31 dicembre 2020 e l'avviso al difensore che l'udienza sarebbe stata celebrata mediante collegamento audiovisivo. La difesa ha più volte inoltrato il proprio indirizzo al recapito PEC indicato, ma l'indirizzo non è risultato valido; il difensore ha contattato telefonicamente la cancelleria del tribunale per comunicare la propria intenzione di partecipare all'udienza, ma non ha ottenuto nessuna risposta e l'udienza è stata celebrata in sua assenza.

Nell'ordinanza impugnata si legge che il difensore, pur ritualmente avvisato, non è comparso, ma si tratta di un'affermazione inesatta poichè il difensore non è stato posto in condizioni di comunicare la propria intenzione di partecipare all'udienza e, pur ritualmente avvisato, non ha avuto la possibilità di prendervi parte e il provvedimento assunto deve ritenersi nullo.

### **Motivi della decisione**

Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.

Dall'esame degli atti allegati al ricorso e di quelli presenti nel fascicolo, il cui esame è consentito per la natura dell'eccezione dedotta, emerge che il difensore è stato ritualmente avvisato che per partecipare all'udienza avrebbe dovuto inviare almeno 48 ore prima dell'udienza il proprio recapito all'indirizzo caratterizzato nella parte iniziale dalla dicitura "sez.1..." per consentire alla cancelleria di contattarlo.

Il difensore ha invece inviato, peraltro solo 24 ore prima dell'udienza, la richiesta all'indirizzo sbagliato, caratterizzato dalla dicitura "sezione 1..." e non a quello indicato dalla cancelleria e riportato nell'avviso di fissazione. Tale divergenza tra i due indirizzi emerge ictu oculi dal confronto tra il decreto di fissazione dell'udienza e l'avviso di mancato recapito della comunicazione del difensore, allegato al ricorso, in cui viene attestato che la comunicazione era diretta ad indirizzo inesistente.

E' evidente che la conseguente mancata partecipazione del difensore all'udienza di convalida a causa dell'erronea indicazione dell'indirizzo della cancelleria nella missiva con cui chiedeva di partecipare a distanza ricade esclusivamente sulla responsabilità del difensore che, ai sensi dell'art. 182 c.p.p. non può dolersi della nullità cagionata per l'omesso contraddittorio, avendola lui stesso provocata.

L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma che si reputa congruo fissare in Euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende.

### **P.Q.M.**

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2000 in favore della Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, il 7 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 21 giugno 2021

---

**Cass. civ., Sez. V, Ord., (data ud. 10/03/2021)**  
**17/06/2021, n. 17289**

19 Luglio 2021

**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**  
**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE TRIBUTARIA**

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi - Presidente -

Dott. CASTORINA Rosaria Maria - Consigliere -

Dott. GORI Pierpaolo - Consigliere -

Dott. GALATI Vincenzo - rel. Consigliere -

Dott. CORRADINI Grazia - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

**ORDINANZA**

Sul ricorso iscritto al n. 7332 del ruolo generale dell'anno 2015 proposto da:

B.M., rappresentato e difeso, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'Avv. Domenico Siciliano, presso il cui studio in Roma, Via Gramsci, 14 è elettivamente domiciliato;

- ricorrente -

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del direttore pro tempore;

Riscossione Sicilia Spa;

- intimata -

Avverso la sentenza n. 2636/34/14 della Commissione tributaria regionale della Sicilia - sez. di Catania depositata in data 18.09.2014;

udita nella camera di consiglio del 10.3.2021 la relazione svolta dal consigliere Vincenzo Galati.

**Svolgimento del processo**

Con la sentenza indicata la CTR della Sicilia ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, in riforma della sentenza della Commissione tributaria provinciale di Palermo, ha rigettato l'originario

ricorso proposto dal contribuente avverso una cartella di pagamento relativa ad IRPEF, IRAP ed IVA e conseguenti addizionali per l'anno 2005.

Il ricorso è stato accolto in primo grado per l'assenza di prova della notifica della cartella da parte del concessionario della riscossione stante la mancata produzione della relata di notifica.

La CTR ha accolto l'appello dell'Agenzia affermando la validità della notifica della cartella avvenuta il (OMISSIS) mediante consegna a mani del destinatario sottolineando, altresì, che, comunque, l'atto aveva raggiunto lo scopo, per come confermato dall'avvenuta proposizione dell'opposizione.

In ogni caso, secondo la ricostruzione dei giudici di appello, anche la notifica dell'avviso di accertamento era stata regolare, trattandosi di plico ritirato il (OMISSIS) dalla moglie del destinatario dell'atto appositamente delegata.

L'irretrattabilità di tale atto, non oggetto di impugnazione, rendeva inammissibile qualsiasi ulteriore motivo di opposizione.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione B.M. affidandolo a cinque motivi.

L'Agenzia si è costituita al solo fine di partecipare all'eventuale udienza di discussione.

Riscossione Sicilia Spa è intimata.

### **Motivi della decisione**

1. Con il primo motivo di ricorso il contribuente deduce violazione e falsa applicazione dell'art. 100 c.p.c., nonché del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non essere stato dichiarato inammissibile l'appello dell'Agenzia.

Nel corso del giudizio di primo grado il contribuente ha eccepito la mancata notifica dell'avviso di accertamento e, a fronte della produzione in giudizio della relata e del frontespizio dello stesso avviso, asseritamente notificato in data (OMISSIS), ha contestato la mancata produzione dell'atto notificato.

In tal modo è stato impossibile comprendere a quale atto fosse riferibile la relata prodotta.

Secondo alcuni stralci della sentenza di primo grado riportati in ricorso la Commissione tributaria provinciale ha accolto il rilievo.

Neppure in grado di appello è avvenuta detta integrale produzione documentale, sicchè la CTR ha errato nel non rilevare l'inammissibilità del gravame.

2. Il secondo motivo censura la sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c., nonché dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

Ribadisce, a tale proposito, la mancata produzione integrale dell'avviso di accertamento notificato e la circostanza che, alla luce della produzione del solo frontespizio dell'atto, può ritenersi eseguita la sola notifica della prima pagina dello stesso.

3. Con il terzo motivo viene dedotta omessa motivazione su un punto decisivo della controversia a norma dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In particolare, l'illustrazione del motivo si sofferma nuovamente sulla mancata analisi dell'omessa produzione in giudizio di copia integrale dell'avviso di accertamento, circostanza che, laddove

esaminata, avrebbe comportato la constatazione che nessun procedimento notificatorio si è mai perfezionato.

4. Con il quarto motivo il contribuente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1, lett. b-bis, nonché della L. n. 890 del 1982, art. 7, comma 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Qualora la notifica dell'avviso fosse stata eseguita in data (OMISSIS) a mani di delegato del destinatario, l'agente postale avrebbe dovuto dare notizia allo stesso dell'avvenuta notificazione a mezzo lettera raccomandata.

Adempimento che nel caso di specie non è stato eseguito.

5. Con il quinto motivo viene dedotta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, e dell'art. 156 c.p.c., in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo inesistente la notifica della cartella esattoriale per mancata compilazione della relata di notifica sulla cartella medesima, atto ritenuto indispensabile allo scopo di verificare che l'adempimento compiuto da colui che ha posto in essere l'atto sia qualificabile, appunto, come attività che abbia legalmente portato l'atto nella sfera di conoscenza del destinatario.

6. Infondato il primo motivo di ricorso.

La mancata produzione in appello dell'avviso di accertamento, per come descritta dal ricorso del contribuente, non determina certamente l'inammissibilità dell'impugnazione per difetto di interesse.

Semmai, laddove fosse requisito indispensabile quello omesso, la carenza del relativo adempimento potrebbe, ipoteticamente, determinare l'infondatezza nel merito del motivo.

Attraverso una lettura comprensiva dell'accoglimento del rilievo relativo alla mancata allegazione di copia integrale dell'atto notificato, il ricorrente non sostiene che tale statuizione non sia stata impugnata dall'Agenzia, ma che non sia stata fornita quella prova che egli ritiene indispensabile per neutralizzare l'eccezione difensiva.

Ciò non determina la formazione di alcun giudicato interno per inammissibilità del gravame, ma, si ripete, qualora fosse indispensabile la produzione non effettuata, la sua infondatezza nel merito.

Il motivo, per come formulato, pertanto, deve essere disatteso.

7. Il secondo ed il terzo motivo possono essere esaminati congiuntamente e sono, anch'essi, infondati.

Entrambi prendono le mosse da un assunto errato in diritto, ossia che sia a carico della parte notificante che produce l'avviso di ricevimento relativo alla notificazione di un determinato atto l'onere di produrre anche la copia dell'atto notificato in maniera tale che emerga la prova della certa riferibilità dell'avviso di ricevimento all'atto prodotto.

Questa Corte, con orientamento qui condiviso, ha affermato che "in tema di notifica della cartella di pagamento mediante raccomandata, la consegna del plico al domicilio del destinatario risultante dall'avviso di ricevimento fa presumere, ai sensi dell'art. 1335 c.c., in conformità al principio di cd. vicinanza della prova, la conoscenza dell'atto da parte del destinatario, il quale, ove deduca che il plico non conteneva alcun atto o che lo stesso era diverso da quello che si assume spedito, è onerato della relativa prova" (Cass. sez. 5, 22 giugno 2018, n. 16528).

La ragione di tale orientamento risiede nel fatto che, una volta effettuata la consegna del plico per la spedizione, esso fuoriesce dalla sfera di conoscibilità del mittente, e perviene in quella del destinatario, il quale può dunque dimostrare che al momento del ricevimento il plico era privo di contenuto (o ne aveva uno diverso).

Nello stesso senso Cass. sez. 3, 22 ottobre 2013, n. 23920, mentre è recessivo il diverso orientamento secondo cui “nel caso di notifica della cartella di pagamento mediante l’invio diretto di una busta chiusa raccomandata postale, è onere del mittente il plico raccomandato fornire la dimostrazione del suo esatto contenuto, allorchè risulti solo la cartolina di ricevimento ed il destinatario contesti il contenuto della busta medesima (nella specie, sull’assunto che essa contenesse il bollettino di versamento, ma non il corpo della cartella)” (Cass. sez. 5, 30 luglio 2013, n. 18252; Cass. sez. 5, 12 maggio 2015, n. 9533, non massimata).

Ulteriormente, di recente, è stato ribadito che “nel caso di contestazione dell’atto comunicato a mezzo raccomandata, la prova dell’arrivo di questa fa presumere, ex art. 1335 c.c., l’invio e la conoscenza dell’atto, spettando al destinatario, in conformità al principio di “vicinanza della prova”, l’onere eventuale di dimostrare che il plico non conteneva l’avviso. Tale presunzione, però, opera per la sola ipotesi di una busta che contenga un unico atto, mentre ove il mittente affermi di averne inserito più di uno e il destinatario contesti tale circostanza, grava sul mittente l’onere di provare l’intervenuta notifica e, quindi, il fatto che tutti gli atti fossero contenuti nel plico, in quanto, secondo l’*“id quod plerumque accidit”*, ad ogni atto da comunicare corrisponde una singola spedizione” (Cass. sez. 5, 26 novembre 2019, n. 30787).

8. Infondato il quarto motivo.

Nel caso di specie, non si verte in tema di notifica dell’atto attraverso l’ausilio dell’ufficiale giudiziario e, dunque, non trovano applicazione le disposizioni di cui alla L. n. 890 del 1982.

Sul punto si richiama la granitica giurisprudenza di legittimità secondo cui “in tema di notificazioni a mezzo posta, la disciplina relativa alla raccomandata con avviso di ricevimento, mediante la quale può essere notificato, ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 14, l’avviso di accertamento o liquidazione senza intermediazione dell’ufficiale giudiziario, è quella dettata dalle disposizioni concernenti il servizio postale ordinario per la consegna dei plichi raccomandati, in quanto le disposizioni di cui alla legge citata attengono esclusivamente alla notifica eseguita dall’ufficiale giudiziario ex art. 140 c.p.c. Ne consegue che, difettando apposite previsioni della disciplina postale, non deve essere redatta alcuna relata di notifica o annotazione specifica sull’avviso di ricevimento in ordine alla persona cui è stato consegnato il plico, e l’atto pervenuto all’indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest’ultimo, stante la presunzione di conoscenza di cui all’art. 1335 c.c., superabile solo se il medesimo dia prova di essersi trovato nella impossibilità senza sua colpa di prenderne cognizione” (Cass. sez. 5, 15 luglio 2016, n. 14501).

9. Il quinto motivo è, anch’esso, infondato per plurime ragioni.

La mancata compilazione della relata di notifica sulla cartella recapitata alla contribuente non costituisce omissione che determina alcun vizio della notifica (Cass. sez. 5, 12 febbraio 2020, n. 17354 in motivazione; in senso conforme Cass. 23 maggio 2018, n. 12750 e Cass. sez. 6-5, 5 maggio 2017, n. 11134).

Nel caso di specie la relata di notifica è stata prodotta in giudizio e la CTR ne ha desunto che l’adempimento è stato effettuato in data 9.11.2009 a mani del destinatario.

In ogni caso, va assicurata continuità all’orientamento costante della giurisprudenza di legittimità

secondo cui “la tempestiva e rituale opposizione ha l’effetto di sanare ogni irregolarità della notifica dell’atto, in quanto ne dimostra il raggiungimento dello scopo”.

Nel caso di specie la contribuente ha potuto proporre opposizione tempestiva.

A ciò si aggiunga che la sanatoria di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3, trova applicazione anche in relazione alla nullità della notifica di atti non processuali quali la cartella di pagamento con l’unico limite che non sia intervenuta la decadenza dal potere di accertamento (sul punto si veda Cass. sez. 5, 12 dicembre 2018, n. 708 in fattispecie assolutamente identica e con ampi richiami alle pagg. 2 e 3 a precedenti conformi).

10. Da quanto esposto consegue il rigetto complessivo del ricorso. Nessuna statuizione deve essere assunta sulle spese, essendosi costituita l’Agenzia per la sola partecipazione alla eventuale udienza di discussione e Riscossione Sicilia Spa è rimasta intimata.

Sussistono i presupposti per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater.

#### **P.Q.M.**

La Corte rigetta il ricorso;

nulla sulle spese;

Da atto dei presupposti processuali per l’applicazione del raddoppio del contributo unificato, se dovuto, del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 giugno 2021

---

## **Cass. civ. Sez. III, Ord., (ud. 03-02-2021) 14-06-2021, n. 16746**

19 Luglio 2021

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente –

Dott. DI FLORIO Antonella – rel. Consigliere –

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –

Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 14585-2018 proposto da:

DON CARLO SRL, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE TITO LABIENO N 118, presso lo studio dell'avvocato FILIPPO GIAMPAOLO, rappresentato e difeso dall'avvocato ATTILIO DE PASQUALE;

- ricorrente -

contro

C.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TIBULLO 10, presso lo studio dell'avvocato MARIA VITTORIA PIACENTE, che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato PAOLO CRISTOFARO;

- controricorrente -

avverso la sentenza n. 414/2018 della CORTE D'APPELLO di CATANZARO, depositata il 27/02/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/02/2021 dal Consigliere Dott. ANTONELLA DI FLORIO.

Svolgimento del processo

Che:

1.La Don Carlo Srl ricorre, affidandosi ad un unico motivo, per la cassazione della sentenza della Corte d'Appello di Catanzaro che aveva dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso la pronuncia del Tribunale di Cosenza con la quale:

a. era stata accolta la domanda spiegata da C.A. che, proprietaria di tre fondi siti in (OMISSIS), concessi in locazione ad uso commerciale alla società odierna ricorrente, aveva chiesto la sua condanna alla esecuzione dei lavori necessari per la riapertura della finestra sita nel vano bagno di un locale facente parte della complessiva proprietà locata ed il pagamento delle somme dovute per i canoni insoluti, oltre che le spese tributarie ed il risarcimento dei vari danni subiti;

b. era stata parzialmente accolta la domanda riconvenzionale spiegata dalla società odierna ricorrente, con la dichiarazione di nullità delle clausole contrattuali che escludevano la produzione degli interessi sulle somme versate a titolo di deposito cauzionale, respingendola per il resto e condannando la società alla rifusione delle spese di lite.

1.1.Per ciò che interessa in questa sede, la Corte territoriale ha dichiarato inammissibile l'appello ritenendolo tardivo, in quanto proposto oltre il termine "breve" di trenta giorni, decorrenti dalla notifica della sentenza a mezzo PEC, notifica della quale la società aveva eccepito la nullità, assumendo che sulla "relata", nonostante la diversa notazione sulla copia stampata, non era stata apposta la firma digitale dell'avvocato notificante e che, in via residuale, doveva applicarsi il termine

“lungo” di cui all’art. 327 c.p.c..

2. La parte intimata ha resistito con controricorso.

3. La trattazione del ricorso è stata fissata ai sensi [dell’art. 380-bis.1 c.p.c.](#).

### **Motivi della decisione**

Che:

1. Con unico articolato motivo, la società ricorrente deduce, ex art. 360 co 1 n. 3 c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 3 bis e 11 della L. 53/1994 e degli artt. 125,148 e 156 c.p.c..

1.1. Assume, al riguardo:

a. che in data 31.5.2017 era stato trasmesso dal difensore della controparte un messaggio di posta elettronica certificata contenente la comunicazione P.E.C. per la notificazione della sentenza del Tribunale di Cosenza, a cui erano allegati i file della relata di notifica in formato nativo digitale e della copia informatica per immagine di essa, senza alcuna attestazione di conformità;

b. al file della relata di notifica ed a tutti gli altri file allegati al messaggio di PEC, nonostante la diversa notazione riportata sulla copia analogica per stampa prodotta dalla difesa della controparte, non veniva apposta la firma digitale dell’avvocato notificante;

c. il suddetto file della relata di notifica veniva allegato con estensione pdf semplice e non con estensione “p7m” o “pdf” oppure “pdf” ma con eventuale aggiunta del suffisso “signed” al nome del file tanto da presentarlo come “nomefile-signed-pdf”: assume che, pur condivisibile la recente pronuncia di questa Corte relativa alla validità delle firme digitali CAdES e PAdES ritenute equivalenti a quelle previste dalla normativa in vigore (richiama, al riguardo, Cass. SU 10266/2018), affinché il file di notifica potesse considerarsi validamente sottoscritto, doveva ritenersi però necessaria almeno una di tali firme digitali, del tutto assenti nel caso di specie.

1.2. Contesta, in buona sostanza, la statuizione della Corte territoriale che aveva ritenuto che la mancanza della firma digitale del difensore nella relata di notificazione non rilevasse ai fini della validità di essa; ed assume che tale orientamento si poneva in contrasto con quanto predicato dall’art. 125 c.p.c., secondo il quale tutti gli atti di parte dovevano essere sottoscritti dal difensore.

2. In via preliminare, il Collegio rileva la violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 6, in quanto parte ricorrente non ha “localizzato”, nel presente giudizio di legittimità e con riferimento specifico agli atti prodotti, la relata di notificazione della sentenza di primo grado di cui si discute.

2.1. Nemmeno ha dedotto di voler fare riferimento alla presenza di tali atti nel fascicolo d’ufficio della corte territoriale oppure in quello del giudizio di appello della controparte (in questo secondo caso o presente nel fascicolo de quo o prodotto dalla resistente) (cfr, sulla specifica questione, Cass. Sez. Un. 22726/2011).

3. Ma tanto premesso, la censura se fosse esaminabile sarebbe infondata.

3.1. Lo stesso appellante, infatti, pur rilevando l’assenza della firma digitale del difensore notificante, ha affermato che la copia stampata della relata di notifica riportava “la diversa annotazione” senza alcuna specificazione in ordine alle caratteristiche di essa: al riguardo, si osserva che questa Corte ha avuto modo di chiarire che in tema di notificazione a mezzo posta elettronica certificata (PEC), “la mancanza, nella relata, della firma digitale dell’avvocato notificante non è causa d’inesistenza dell’atto, potendo la stessa essere riscontrata attraverso altri elementi di individuazione dell’esecutore della notifica, come la riconducibilità della persona del difensore

menzionato nella relata alla persona munita di procura speciale per la proposizione del ricorso, essendosi comunque raggiunti la conoscenza dell'atto e, dunque, lo scopo legale della notifica (cfr. Cass. 6518/2017).

3.2. Ed è stato chiarito, in motivazione (cfr. pag. 3 della sentenza citata), che "la notificazione a mezzo PEC è un documento diretto inequivocabilmente dalla casella PEC dell'avvocato del ricorrente a quella del difensore avversario, senza che abbia limitato i diritti difensivi della parte ricevente. Infatti, questa Corte ha stabilito che il difetto della firma non è causa di inesistenza dell'atto, ed ha anzi affermato la surrogabilità di quella prescrizione attraverso altri elementi capaci di far individuare l'esecutore di esso (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10272 del 2015)".

3.3. Orbene, nella specie, nella notificazione effettuata a mezzo PEC la mancata firma digitale della relata non lascia alcun dubbio sulla riconducibilità alla persona del difensore, attraverso la sua indicazione e l'accostamento di quel nominativo alla persona munita ritualmente della procura speciale.

3.4. Del resto, questa Corte ha affermato che "l'irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna telematica (nella specie, in "estensione.doc", anziché "formato.pdf") ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale" (cfr. Cass. Sez. U 7665/2016 ed, in termini, Cass. 3805/2018).

3.5. Nè può ritenersi utile, per una diversa decisione, l'argomento, di tenore "letterale", portato dal riferimento all'art. 125 c.p.c. e, dunque, alla inclusione della notifica fra gli atti processuali di parte che necessitano della sottoscrizione del difensore, in quanto, da una parte, il richiamo appare improprio non potendosi considerare tale (e cioè "atto processuale") il prodotto dell'esercizio della funzione notificatoria del difensore, e, dall'altra, il Collegio ritiene che comunque, l'elencazione della norma richiamata sia tassativa, e non possa essere estesa ai documenti che fanno parte di un procedimento, con più passaggi, come quello per via telematica per il quale è sufficiente che venga attestata la conformità all'originale dell'atto da notificare (cfr. Cass. 26102/2016).

4. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.

5. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

6. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma del comma Ibis dello stesso art. 13, se dovuto.

#### **P.Q.M.**

La Corte, rigetta il ricorso.

Condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 2300,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori e rimborso forfettario spese generali nella misura di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello cui è tenuto per il ricorso proposto, a norma del comma 1bis dello stesso art. 13, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della terza sezione civile della Corte di Cassazione, il

3 febbraio 2021.

Depositato in Cancelleria il 14 giugno 2021

ANZA